

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND**

---

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**168.**

**SITZUNG**

**7-1-1964**

**Presidente: PUPP**

**Vicepresidente: ROSA**

**IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Bilancio di previsione del Consiglio regionale  
per l'esercizio finanziario 1964 (n. 161)**

**pag. 3**

**Disegno di legge n. 159 :**

**« Estensione dell'assegno mensile di cui  
alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12,  
ai coltivatori diretti ed agli artigiani e mo-  
difiche alla legge stessa »**

**pag. 6**

**Disegno di legge n. 147 :**

**« Nuove provvidenze per promuovere e  
potenziare l'irrigazione »**

**pag. 16**

**Disegno di legge n. 144 :**

**« Provvidenze per la costruzione, l'am-  
modernamento e la trasformazione di im-  
pianti funicolari aerei in servizio pub-  
blico »**

**pag. 44**

## INHALTSANGABE

**Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für  
das Finanzjahr 1964 (Nr. 161)**

**Seite 3**

**Gesetzentwurf Nr. 159 :**

**« Ausdehnung der laut Regionalgesetz  
Nr. 12 vom 19. Juli 1962 vorgesehenen  
monatlichen Zuwendung auf die Klein-  
bauern und Handwerker sowie Änderun-  
gen zu diesem Gesetz »**

**Seite 6**

**Gesetzentwurf Nr. 147 :**

**« Neue Hilfsmaßnahmen zwecks Förde-  
rung und Ausbau von Bewässerungsan-  
lagen »**

**Seite 16**

**Gesetzentwurf Nr. 144 :**

**« Maßnahmen zur Förderung des Baues,  
der Modernisierung und Umwandlung  
von Luftseilbahnanlagen im öffentlichen  
Dienst »**

**Seite 44**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 18-12-1963.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che il Ministero dell'interno, con decreto del 13 dicembre 1963, ha approvato, a sensi dell'art. 73 dello statuto, il 3° provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1963. Munite del visto del Commissario del Governo, sono state inoltre promulgate le seguenti leggi regionali: l.r. 28 dicembre 1963, n. 33 « Associazione della Regione all'Istituto trentino di cul-

tura »; l.r. 28 dicembre 1963 n. 34 « Provvidenze a favore del Comune di Rovereto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo »; l.r. 28 dicembre 1963, n. 35 « Autorizzazione della spesa di lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero »; l.r. 28 dicembre 1963, n. 36 « Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali »; l.r. 28 dicembre 1963, n. 37 « Norme per la concessione di contributi alle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni »; l.r. 28 dicembre 1963, n. 38 « Ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige ».

È stata inoltre presentata una nuova interrogazione del cons. Nicolodi all'Assessore all'industria sul pagamento della liquidazione agli operai della ex ditta CEDA di Bolzano.

Comunico, inoltre, che oggi, domani e posdomani, terremo seduta mattina e pomeriggio.

Passiamo ora al *primo punto dell'Ordine del giorno*: « **Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1964** » (n. 161).

Signori Consiglieri,

a termine dell'art. 2 del Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del

Consiglio regionale, mi onoro di sottoporre al Vostro esame il bilancio di previsione per lo esercizio 1964 già deliberato dall'Ufficio Presidenza.

Il bilancio che si chiude in pareggio, presenta in complesso una entrata di lire 345 milioni 900 mila ed una spesa di pari importo.

La principale voce dell'entrata riguarda l'assegnazione di lire 340 milioni a carico del bilancio regionale.

Le altre voci dell'entrata di cui va fatto cenno sono:

- il Cap. n. 1, con una previsione di lire 3.900.000 per interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere;
- il Cap. n. 4, che prevede la riscossione dell'anticipazione di lire 2.000.000 per spese di economato, di cui agli artt. 15 e 33 del citato Regolamento interno di amministrazione e contabilità. A tale posta, che ha il carattere di parità di giro, fa riscontro lo stanziamento di pari ammontare inscritto al cap. n. 22 della spesa.

Per quanto concerne la spesa si fa presente:

Il titolo I - Spesa ordinaria - è suddiviso in 18 capitoli.

Al Cap. n. 1 è prevista una spesa complessiva di lire 197.300.000 per la corresponsione dell'indennità al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio e dell'indennità ai Consiglieri regionali. Per la dimostrazione dell'onere predetto vedasi l'allegato n. 1.

Lo stanziamento del Cap. n. 2 (lire 18 milioni) è destinato al pagamento delle indennità e dei rimborsi spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché delle spese per i viaggi del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri.

Al Cap. n. 4 è iscritto lo stanziamento di lire 9 milioni per spese di rappresentanza e per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, nonché per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza. L'erogazione di tali spese è regolata dall'art. 1 del regolamento di contabilità e di amministrazione.

I Capitoli dal n. 5 al n. 8 riguardano le spese per il personale del Consiglio. Per quanto concerne in particolare gli stipendi e gli altri assegni fissi (Cap. n. 5) la dimostrazione dell'onere di lire 36.050.000 è data dall'allegato n. 2.

Il Cap. n. 17 prevede lo stanziamento di lire 50.000 per il rimborso al Tesoriere delle spese minute relative al servizio di Cassa ed infine al Cap. n. 18 è iscritta la somma di lire 3.000.000 quale fondo di riserva per maggiori spese. Per i prelevamenti dal detto fondo dispone l'art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Circa il titolo II - Spesa straordinaria - va fatta menzione al cap. n. 19 che prevede lo stanziamento di lire 2.000.000 per acquisto di mobili, macchine per scrivere, suppellettili ed automezzi.

Il Cap. 21 prevede uno stanziamento di lire 16 milioni, somma corrispondente agli assegni vitalizi che verranno pagati, nel corso dell'anno, agli ex Consiglieri regionali iscritti al Fondo. La somma verrà integralmente passata al Fondo, non appena il bilancio sarà stato approvato.

Per quanto concerne infine il Cap. n. 22 si è già accennato in precedenza nel trattare del Cap. n. 14 dell'Entrata.

Confido che il progetto proposto riscuoterà l'unanime approvazione del Consiglio regionale.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 18 dicembre 1963

Visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1964, predisposto dal Presidente del Consiglio Regionale;

Visti gli artt. n. 5 e n. 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale,

— ad unanimità di voti legalmente espressi,

*d e l i b e r a :*

di approvare il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1964 nelle seguenti risultanze:

### *Entrate e spese effettive*

Entrata	L. 343.900.000
Spesa	L. 343.900.000
	<u>L. —</u>

### *Movimento di capitali*

Entrata	L. 2.000.000
Spesa	L. 2.000.000
	<u>L. —</u>

### *Riassunto generale*

Entrata	L. 345.900.000
Spesa	L. 345.900.000
	<u>L. —</u>

Il Presidente della Commissione legislativa ha fatto presente alcune critiche e lamentele fatte da parte di alcuni consiglieri, e io voglio subito dare una risposta. Si tratta, innanzitutto, del problema del parcheggio delle macchine, da parte dei signori consiglieri. Ricordo che ripetutamente io ho fatto presente questo problema all'Assessore Ziller, al quale faccio nuovamente appello perché prenda le opportune misure perché il parcheggio sia reso possibile. Provvederemo, inoltre, perché venga installato un telefono riservato ai signori consiglieri. Per quanto riguarda la biblioteca, devo dire che ogni consigliere ha la possibilità di consultare i libri in essa conservati. Per quanto riguarda i servizi durante le sedute di commissione, si provvederà opportunamente. Per la stanza da riservare ai consiglieri, perché possano ricevere il pubblico, devo dire che ci sono cinque sale a disposizione e non mi sembra quindi necessario che ce ne sia un'altra. Per il guardaroba e le cassette riservate ai consiglieri, provvederemo. Queste le delucidazioni alle lamentele che ho raccolto.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Chiederei che la discussione avvenisse in seduta riservata per poter discutere con una certa franchezza i vari temi connessi alla vita parlamentare regionale.

PRESIDENTE: Va bene, proseguiamo in seduta riservata.

(Ore 10,30).

Ore 11,05.

PRESIDENTE: Riprende la seduta pubblica.

Leggo la delibera:

## IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del . . .

Visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1964 del Consiglio regionale, predisposto dal Presidente del Consiglio regionale medesimo;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 1963 che approva detto progetto di bilancio;

Visti gli artt. n. 5 e n. 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale;

ad . . . . . di voti legalmente espressi

*d e l i b e r a*

Art. 1 - Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella Cassa del Consiglio regionale delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal primo gennaio al 31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2 È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal primo gennaio al 31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione della Spesa.

Art. 3 - È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'Entrata e delle Spese, previste per l'esercizio finanziario 1964.

## RIEPILOGO

### Entrate e spese effettive

Entrata	L. 343.900.000
Spesa	L. 343.900.000
	<hr/>
L.	—
	<hr/>

### Movimento di capitali

Spesa	L. 2.000.000
Entrata	L. 2.000.000
	<hr/>
L.	—
	<hr/>

### Riassunto generale

Entrata	L. 345.900.000
Spesa	L. 345.900.000
	<hr/>
L.	—
	<hr/>

Pongo in votazione la deliberazione che approva il bilancio di previsione del Consiglio.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Passiamo al 2° punto dell'ordine del giorno: disegno di legge n. 159: « Estensione dell'assegno mensile di cui alla l.r. 19 luglio 1962, n. 12, ai coltivatori diretti e agli artigiani e modifiche della legge stessa ».

La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il presente disegno di legge si propone, in primo luogo, di estendere ai lavoratori indipendenti, e più specificatamente agli artigiani ed ai coltivatori diretti,

per i quali è già prevista in campo nazionale un'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il beneficio dell'assegno previsto dalla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, in favore dei lavoratori dipendenti.

In secondo luogo si propone di apportare modifiche alla legge regionale predetta al fine di rendere più agevole la procedura relativa al pagamento degli assegni ai beneficiari.

Il fondamento dell'estensione del beneficio dell'assegno alle categorie sopracitate, se da un lato è giustificato per i suoi fini di giustizia comparativa con le altre categorie di lavoratori, dall'altro trae forza dall'analisi delle precarie condizioni economiche in cui si trovano i lavoratori predetti per effetto del mancato conseguimento della pensione prevista dalla assicurazione generale obbligatoria e che vivono senza mezzi propri di sussistenza.

È difficile indicare con una certa precisione il numero degli eventuali beneficiari ed il relativo onere a carico della Regione; da una indagine effettuata presso le competenti Associazioni di categoria, è risultato che il numero dei possibili beneficiari dovrebbe aggirarsi intorno al migliaio con un conseguente onere di circa 60 milioni.

Per quanto attiene le modifiche da apportarsi alla legge regionale n. 12, varie sono le ragioni che giustificano le stesse.

Attesa l'opportunità di decentrare il servizio e quindi di affidare agli E.C.A. la gestione per quanto riguarda la formale istruttoria delle domande e la relativa concessione degli assegni agli aventi diritto, è da tenere presente che per rendere più economico ed elastico il servizio in rapporto alle precarie condizioni economico-funzionali degli E.C.A. ed alle esigenze dei beneficiari dell'assegno, è necessario che al pagamento degli assegni ai beneficiari

provveda direttamente l'Amministrazione regionale.

Con la procedura indicata nel presente disegno di legge, sarebbero, una volta per tutte, superate tutte le gravi difficoltà insorte con la pratica attuazione della legge n. 12. Gli stessi E.C.A. d'altronde, hanno ripetutamente manifestata la necessità di sollevarli dagli attuali onerosi obblighi — obblighi che soprattutto si riferiscono alle necessità di dover anticipare le somme occorrenti per il pagamento degli assegni nonché alle complesse funzioni ad essi delegate.

Con l'art. 1 si estende l'assegno mensile di Lire 5.000 previsto dalla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, alle categorie dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti ed artigiani e si prevede la decorrenza dell'assegno.

Con l'art. 2, si sostituisce il terzo comma dell'art. 7 della legge 19 luglio 1962, n. 12.

L'art. 3 che sostituisce l'art. 9 della legge n. 12, detta disposizioni circa il pagamento degli assegni.

Con l'art. 4 viene abrogata la norma transitoria della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12.

L'art. 5 provvede alla copertura della spesa a carico dell'esercizio finanziario 1964.

Con l'art. 6 si dichiara l'urgenza della presente legge.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione. Non c'è?

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Sono segretario di quella Commissione; quindi la relazione posso leggerla io.

La Commissione legislativa ha esaminato nelle riunioni del 20 e 30 dicembre 1963

le proposte di modifica alla legge regionale concernente l'assegno mensile ai vecchi lavoratori. Essa ha approvato una modifica al primo comma dell'art. 1 proposto, tendente a riconoscere il periodo di sei anni anche se prestato parzialmente come lavoro dipendente.

La Commissione propone inoltre la soppressione del secondo comma dell'art. 1 proposto dalla Giunta regionale. Per quanto concerne l'art. 3, modificativo dell'art. 9 della legge originaria, si è svolta un'ampia discussione. Si è dovuto notare che l'art. 9 è stato interpretato in contrasto con quanto era intenzione del legislatore, il quale voleva che agli ECA venisse devoluta la somma occorrente, in base agli elenchi dei beneficiari divenuti definitivi, senza comunque far riferimento alla legge sulla contabilità regionale: si voleva cioè far uscire dal bilancio della Regione e far entrare nel bilancio dell'ECA quanto occorre all'ECA per l'attuazione della funzione delegata, ciò seguendo la più corretta applicazione del principio della delega di cui all'art. 14 dello Statuto, ripreso dall'art. 118 della Costituzione. A parere della Commissione non si doveva far rientrare la disposizione dell'art. 9 della legge regionale 19-7-1962, n. 12, nel sistema della contabilità regionale di cui alla legge regionale 24-9-1951, n. 17, ragione per cui il ritardo lamentato nella prima erogazione dell'assegno mensile non deve ritenersi certo dovuto alla volontà espressa del Consiglio regionale.

Ammesso e non concesso che l'art. 9 della legge doveva essere applicato a norma degli artt. 37 e 38 della legge sulla contabilità regionale, si è dovuto constatare che questi articoli avrebbero pur sempre permesso di dichiarare, da parte della Giunta regionale, urgenti le spese di cui si tratta e di accettare un rendiconto al termine dell'esercizio finanziario delle somme erogate con mandati di anticipazione.

La Commissione tuttavia si è posta la que-

stione se sia costituzionalmente lecito in linea di principio sottoporre parzialmente al controllo della Corte dei Conti un ente locale quale l'ECA, i cui atti, non importa se propri o delegati, sono inseriti in un sistema di controllo di legittimità, definito all'art. 130 della Costituzione, da parte di un organo, a sua volta definito all'art. 48 dello Statuto. La Commissione non si è sentita di associarsi alla tesi che debba rimanere sottoposta al controllo della Corte dei Conti la erogazione di mezzi finanziari, anche se provenienti dal bilancio della Regione, quando la relativa funzione amministrativa sia delegata ad un ente locale. In tale connessione è stato ricordato che nella legge 11 marzo 1953, n. 150, contenente principi e criteri direttivi per l'attribuzione, a sensi del 1° comma dell'art. 118 della Costituzione, di funzioni statali di interesse locale alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali, valevoli anche a norma dell'art. 5 della stessa legge per la disciplina delle deleghe di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione e quindi dell'art. 14 dello Statuto, è stabilito: « Nessuna innovazione può essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti locali . . . » (art. 4, 3° comma). Evidentemente tale principio si riferisce a tutta l'attività amministrativa delegata suscettibile di controllo, ferma restando la vigilanza per accertare l'adempimento delle attribuzioni deferite, già regolata nell'art. 7 della legge regionale concernente l'assegno mensile ai vecchi lavoratori. Si è anche ricordato che esiste un'apposita legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, sull'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali, la quale comprende espressamente anche gli enti comunali di assistenza.

La Commissione è anche del parere che l'attuazione corretta, sotto tutti gli aspetti importanti del decentramento autarchico, come previsto all'art. 14 dello Statuto, mentre im-

plica il controllo della Corte dei Conti sull'atto con il quale il Presidente della Giunta regionale devolve i mezzi per l'attività delegata all'ente locale, non importa, una volta instaurata, nessun ritardo nella erogazione degli assegni di cui si tratta, mentre il maggior lavoro degli ECA può essere compensato forfettariamente a norma dell'art. 42 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sull'ordinamento dei Comuni, essendo dato per acquisito che gli enti comunali di assistenza devono essere comunque attrezzati ad erogare regolarmente i fondi assistenziali di cui dispongono istituzionalmente ed in merito ai quali l'art. 9 del

D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, stabilisce: « . . . al riparto dei fondi per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, il Commissario del Governo provvederà d'intesa col Presidente della Giunta regionale ».

La Commissione ha approvato a maggioranza due commi sostitutivi del nuovo secondo comma dell'art. 9 della legge regionale « de quo » come proposto all'art. 3 del disegno di legge n. 159, in un testo, a proposito del quale l'Assessore regionale Avancini, presente in seduta, ha dichiarato di averlo già proposto alla Giunta regionale e di essere d'accordo con il medesimo.

## DISEGNO DI LEGGE

« ESTENSIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1962, N. 12, AI COLTIVATORI DIRETTI ED AGLI ARTIGIANI E MODIFICHE DELLA LEGGE STESSA »

### *Testo della Giunta*

#### Art. 1

L'assegno mensile previsto dalla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è esteso, secondo le norme della legge regionale stessa e sue successive modificazioni, ai coltivatori diretti ed agli artigiani che abbiano prestato la loro opera autonoma per un periodo di almeno sei anni.

L'assegno mensile spetta al capo famiglia.

### *Testo della Commissione*

#### Art. 1

. . . artigiani che abbiano svolto attività lavorativa autonoma per un periodo di almeno sei anni. In difetto il periodo richiesto è cumulabile con periodi di lavoro eventualmente prestato alle dipendenze di terzi.

Soppresso.

*Testo della Giunta**Testo della Commissione*

Qualora lo stesso non abbia i requisiti previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, l'assegno spetta al componente più anziano del nucleo familiare che sia in possesso dei requisiti stessi.

L'estensione dell'assegno ha effetto dal 1° marzo 1964.

Idem

Art. 2

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

Idem

« I provvedimenti di concessione dello assegno, debitamente documentati, devono essere inviati a cura del Presidente dell'Ente Comunale Assistenza alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità; copia dei provvedimenti deve essere inviata contemporaneamente all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale ».

Idem

Art. 3

Art. 3

L'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

Idem

« La concessione dell'assegno mensile è disposta dagli Enti Comunali di Assistenza.

Idem

L'assegno è corrisposto ai beneficiari bimestralmente, in via posticipata, con mandati di pagamento a firma del Presidente della Giunta regionale, vistati dal direttore capo della Ragioneria regionale sulla base dei provvedimenti approvati dalla Giunta provinciale.

Il Presidente della Giunta regionale assegna con uno o più decreti al singolo ente il fondo occorrente per l'esercizio della funzione delegata compreso il compenso forfettario a norma dell'art. 42 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, commisurato al numero degli assistiti. La somma non erogata in un esercizio viene trasferita all'esercizio successivo per essere impiegata secondo la presente legge.

*Testo della Giunta**Testo della Commissione*

Ferma restando l'approvazione del conto consuntivo a norma della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, al fine di cui al comma precedente, il Presidente dell'E.C.A. trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno un prospetto di quanto erogato ai singoli assistiti sul fondo complessivo disponibile per l'esercizio. Il deferimento del conto consuntivo all'organo di giurisdizione contabile a sensi della legge citata viene comunicato anche alla Regione.

## Art. 4

## Art. 4

La norma transitoria della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è abrogata.

Idem.

## Art. 5

## Art. 5

Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964 in Lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Idem.

## Art. 6

## Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Idem.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Idem.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione finanze.

**LUTTERI (D.C.):** La Commissione finanze ha approvato ad unanimità il provvedimento.

**PRESIDENTE:** È aperta la discussione generale. La parola al cons. Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Volevo solo esprimere la soddisfazione per l'accordo raggiunto, a quanto si è sentito, nella riunione ristretta sulla modifica al sistema di erogazione. Noi in commissione siamo stati favorevoli alla formula per la delega totale, nel senso di non riservare alla ragioneria regionale il compito dell'erogazione dei fondi. È, questa, la prima legge nella quale una delle disposizioni dell'art. 14 (delega a enti minori) è stata applicata. La buona volontà di tutti mi pare ha portato a risolvere il problema. E che questo sia sottolineato mi pare cosa conveniente. Un'altra osservazione, valida più per il futuro che per il presente, è questa: nel testo originario, proposto dal gruppo socialista, si era partiti da una visione che solo oggi parzialmente viene accettata, cioè quella dell'estensione dell'assegno a tutte le categorie di cittadini. Si era partiti dal principio che si doveva fare uno sforzo per venire incontro alle necessità di tutti coloro che hanno bisogno, comunque costoro avessero organizzato in precedenza la loro vita, sia in forma propria, sia alle dipendenze di altri. È nota la vicenda di questa legge, che voleva limitato a una sola categoria di persone la assegnazione del contributo, a coloro cioè che potessero dimostrare, di aver avuto un rapporto di lavoro. Oggi, fortunatamente, la Giunta ha preso l'iniziativa di estendere l'assegno a coloro che prestano la loro opera anche in altri

campi; è una amplificazione del concetto; non è ancora tutto, ma è un passo avanti. Tuttavia, anche con questo provvedimento, non si tiene conto di alcune persone, le lavandaie, per esempio, che hanno sgobbato tutta la loro vita e, poiché non possono dimostrare di avere lavorato perché non possono produrre certi documenti, restano escluse da qualsiasi beneficio. Resteranno fuori con ogni probabilità alcune centinaia di persone, la cui esclusione non trova alcuna giustificazione. Non possiamo, quindi, che lamentare questa ricorrente avarizia da parte dell'organo esecutivo, nel fare questo sforzo. Si tratta di persone che hanno raggiunto un certo limite di età e il cui numero è destinato a una progressiva riduzione perché le forme assicurative vanno sempre più estendendosi. Si poteva, quindi, secondo me, fare uno sforzo maggiore e rendere questo beneficio comprensivo di tutte le categorie. Mi auguro che, in vista di un prossimo bilancio, troviamo il modo di estendere il beneficio a tutte le categorie di cittadini. È auspicio che speriamo si trasformi in una realtà di fatto prima che queste categorie si tolgano di mezzo per forza naturale.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Der Abgeordnete Raffaelli hat bereits von einer neuen, inzwischen getroffenen Übereinkunft gesprochen, wodurch der Antrag der Kommission zwar der Form nach abgeändert, aber dem Inhalt nach auch vom Regionalausschuß angenommen wird. Auch als Präsident der Kommission möchte ich nun bestätigen, daß diese Zusammenkunft im engeren Kreis, und zwar zwischen dem zuständigen Regionalassessor,

dem Leiter des Regionalen Rechnungsamtes, dem Abgeordneten Corsini und mir stattgefunden hat, wobei diese neue Fassung vereinbart wurde. Mir scheint diese Fassung annehmbar, da meiner Ansicht nach das Prinzip gewährleistet ist, wonach bei einer solchen Dezentralisierung die dezentralisierte örtliche Körperschaft nicht nur beschließen, sondern auch ihre Beschlüsse in finanzieller Hinsicht durchführen soll, wenn auch die finanzielle Abwicklung dann in einer Weise erfolgt, die nicht genau mit dem übereinstimmt, was wir vorgeschlagen hatten. Ich brauche dem, was in dem Kommissionsbericht hinsichtlich der grundsätzlichen Erwägungen enthalten ist, nichts hinzuzufügen. Ich möchte lediglich sagen, daß es in erster Linie Sache des Regionalrates ist, daß — abgesehen von der Provinz und von der Region, wo ja der Rechnungshof vorgesehen ist — hinsichtlich der anderen öffentlichen Körperschaften, aber insbesondere der Gemeinden oder Armenfürsorgestellen, für die kein Rechnungshof vorgesehen ist, diese Dezentralisierung durchgeführt wird. Eine Folge der Dezentralisierung ist, daß, soweit finanzielle Mittel zur Durchführung der übertragenen Aufgaben aus dem Regionalhaushalt in die Haushalte dieser örtlichen Körperschaften gelangen, die entsprechende Kontrolle nicht wieder durch den Rechnungshof erfolgen darf, sondern durch das für diese örtlichen Körperschaften vorgesehene Kontrollsystem. Ich glaube, daß die Trennung dieser Kontrollsysteme, die auch verfassungsrechtlich für sie nicht vorgesehen sind, ein Anliegen des Regionalrates sein muß. Dies nicht nur, um verwaltungsrechtliche Verwirrung zu vermeiden, sondern auch, um die Autonomie der örtlichen Körperschaften konsequenterweise zu wahren. Ich möchte hoffen, daß wir auch bei bereits erlassenen Gesetzen, wo eine ähn-

liche Dezentralisierung von Befugnissen auf Körperschaften, die nicht die Provinz sind, vorgesehen ist, den Dezentralisierungsgedanken konsequent durchführen, so daß wir ein einheitliches, in allen ähnlichen Fällen anwendbares System zustandebringen, das einerseits die Autonomie dieser Körperschaften wahrt, andererseits aber erlaubt, so einfach und so schnell wie möglich zu verwalten.

*(Il consigliere Raffaelli ha parlato di una nuova intesa raggiunta nel frattempo ed in base alla quale la proposta della commissione, anche se modificata nella forma, per il contenuto sarebbe accettata anche dalla Giunta. Come presidente della commissione vorrei confermare la riunione, limitata all'Assessore regionale competente, al capo della ragioneria regionale, al cons. Corsini ed a me, nel corso della quale è stata concordata la nuova formulazione. Nonostante che lo svolgimento delle operazioni finanziarie non corrisponda a quanto avevamo proposto, mi sembra che il nuovo testo sia accettabile poiché rispetta il principio secondo cui in un decentramento di questo genere l'ente locale decentrato non deve soltanto prendere decisioni ma anche realizzarle finanziariamente. Per quanto riguarda le considerazioni fondamentali non occorre che aggiunga nulla a quanto contenuto nella relazione della commissione. Vorrei dire soltanto che spetta prima di tutto al Consiglio regionale mettere in atto tale decentramento, a parte la Provincia e la Regione per cui è prevista la Corte dei Conti, per tutti gli altri enti pubblici e specialmente nei riguardi dei Comuni e degli uffici ECA che non sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti.)*

*Una conseguenza del decentramento è che quelle finanze affluenti dal bilancio regionale ai bilanci degli enti locali per i compiti loro trasferiti non vanno di nuovo controllate*

*dalla Corte dei Conti ma attraverso il sistema di controllo previsto per gli enti locali. Credo che una separazione dei sistemi di controllo, anche dal punto di vista costituzionale non previsti per gli enti locali, sia di competenza del Consiglio regionale, non soltanto per evitare confusioni in materia di diritto amministrativo ma anche per tutelare coerentemente l'autonomia degli enti locali. Voglio sperare che anche in leggi già emanate, in cui sia previsto un analogo decentramento di competenze ad enti diversi dalla Provincia, si realizzi coerentemente l'idea del decentramento così da arrivare ad un sistema applicabile in tutti i casi simili e che difenda da un lato l'autonomia di questi enti e permetta dall'altro all'amministrazione di lavorare il più rapidamente e nel modo più semplice possibile.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ho avuto occasione più volte di far presenti le difficoltà di applicazione della legge per la concessione dell'assegno ai vecchi bisognosi, soprattutto per quanto riguarda l'art. 9 che parla della liquidazione. Gli ECA, secondo l'interpretazione che ne era stata data, dovevano anticipare le somme e venivano di conseguenza a dover sopportare oneri insostenibili. La Giunta si era preoccupata di cercare di applicare quella legge, deliberando di dare agli ECA degli anticipi; ma anche qui sorsero delle difficoltà. Allora si formulò l'art. 3, in base al quale si disponeva che fosse la Regione a pagare direttamente questi assegni agli aventi diritto. Però con questo articolo si veniva a togliere qualcosa agli enti stessi. Si arrivò, così, a presentare un emendamento sostitutivo, in forza del quale si pre-

vede la possibilità di aprire dei mutui da parte dei presidenti degli ECA. In base allo stesso, si stabilisce anche che il doppio assegno di dicembre, venga pagato prima del giorno 20. Per le variazioni in aumento si provvederà con aperture di credito suppletive. In deroga all'art. 38 sulla contabilità regionale, si accentra poi nella ragioneria regionale le funzioni di risconto contabile per evitare che venga fatto un doppio risconto. Devo, infine, esprimere la soddisfazione della Giunta, perché è stato raggiunto questo accordo su una questione così importante e urgente. Quanto alle osservazioni fatte dal cons. Raffaelli, circa l'estensione dell'assegno a tutti i cittadini, mi dichiaro senz'altro d'accordo. Devo però dire che la Giunta ha già fatto un notevole sforzo per estendere la concessione dell'assegno agli artigiani e ai coltivatori diretti. Nel rispetto delle leggi e delle disposizioni, daremo istruzioni agli ECA in modo da includere in questo provvedimento il maggior numero possibile di lavoratori. Dirò anche che l'Assessorato sta svolgendo un'indagine per accertare la consistenza del numero di coloro che rimangono esclusi dal beneficio di questa legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 1

*L'assegno mensile previsto dalla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è esteso, secondo le norme della legge regionale stessa e sue successive modificazioni, ai coltivatori diretti*

e agli artigiani che abbiano svolto attività lavorativa autonoma per un periodo di almeno sei anni. In difetto il periodo richiesto è cumulabile con periodi di lavoro eventualmente prestato alle dipendenze di terzi.

L'estensione dell'assegno ha effetto dal 1° marzo 1964.

È stato presentato dalla Giunta un emendamento formale: « in difetto il periodo di lavoro autonomo è cumulabile . . . ».

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'articolo 1 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

## Art. 2

Il 3° comma dell'art. 7 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di concessione dell'assegno debitamente documentati devono essere inviati a cura del Presidente dell'Ente comunale di assistenza alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità. Copia dei provvedimenti stessi deve essere inviata contemporaneamente all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

È posto ai voti l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

## Art. 3

L'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente: « La concessione dell'assegno mensile è disposta dagli Enti comunali di assistenza.

Il Presidente della Giunta regionale assegna con uno o più decreti al singolo ente, il fondo occorrente per l'esercizio della funzione delegata compreso il compenso forfettario a norma dell'art. 42 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, commisurato al numero degli assistiti. La somma non erogata in un esercizio viene trasferita all'esercizio successivo per essere impiegata secondo la presente legge.

Ferma restando l'approvazione del conto consuntivo a norma della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, al fine di cui al comma precedente, il Presidente dell'ECA trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno un prospetto di quanto erogato ai singoli assistiti sul fondo complessivo disponibile per l'esercizio. Il deferimento del conto consuntivo all'organo di giurisdizione contabile a sensi della legge citata viene comunicato anche alla Regione ».

Abbiamo un emendamento sostitutivo della Giunta al testo proposto dalla Commissione:

L'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'assegno è corrisposto ai beneficiari dall'ECA competente, in via posticipata. Il pagamento del doppio assegno del mese di dicembre è effettuato a partire dal giorno 20 dello stesso mese.

I fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno sono somministrati con ordini di accreditamento intestati dai Presidenti degli ECA e disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per un importo pari all'onere complessivo annuo risultante per ciascun ECA dai prov-

vedimenti emanati dall'ECA medesimo e divenuti esecutivi.

Ai Presidenti degli ECA è fatto obbligo di rendere conto annualmente delle somme erogate sugli ordini di accreditamento disposti a loro favore. Il rendiconto dovrà essere trasmesso, insieme con i documenti giustificativi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli ordini di accreditamento, all'Ufficio di Ragioneria della Regione, a cui sono attribuite, in aggiunta alle funzioni di riscontro contabile attualmente esercitate, quelle di riscontro amministrativo ».

È posto in votazione l'emendamento sostitutivo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 4

*La norma transitoria della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è abrogata.*

È posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 5

*Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964 in Lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.*

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 6

*La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Per il voto di questa legge, che è stata dichiarata urgente, occorre sia raggiunta la maggioranza assoluta, venticinque voti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Si distribuiscano le schede, signori consiglieri siamo in votazione.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 35, voti favorevoli 33, contrari 1, schede bianche 1.

La legge è approvata (\*).

Passiamo ora al disegno di legge n. 147: « **Nuove provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione** ».

La parola all'Assessore Turrini per la relazione della Giunta.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): L'Amministrazione regionale affrontò concretamente il problema irriguo sin dal 1951 con l'emanazione della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19.

Dopo un decennio di intensa applicazione

(\*) Vedi Appendice - pag. 67.

del provvedimento, dato il continuo affluire delle domande di contributo e l'ulteriore necessità di incoraggiare gli investimenti irrigui, si è dovuto provvedere al rifinanziamento della legge n. 19 con la legge regionale 22 gennaio 1962, n. 6.

Sta di fatto che l'irrigazione — col mutare delle strutture agricole in via di progressiva evoluzione, con l'urgente necessità di incrementare la produttività dell'agricoltura, ed in particolare con la necessità di adottare nelle zone montane le riconversioni colturali che comportano un adeguato ampliamento delle colture più abbisognevole d'acqua e cioè delle colture foraggere — va rapidamente evolvendosi e va vieppiù assumendo le caratteristiche proprie delle opere di pubblica utilità.

Si aggiunga che il rapido evolversi della tecnica irrigua e la forte diffusione dei sistemi irrigui a pioggia con il progressivo accentuarsi della scarsità delle risorse idriche ed il conseguente aumento del costo degli impianti e di quello delle opere di adduzione in particolare, sono tutti elementi che rendono il problema irriguo tecnicamente e finanziariamente oltremodo impegnativo. D'altra parte, la progressiva diffusione in atto dei moderni sistemi di irrigazione a pioggia va senz'altro incoraggiata. Infatti, questi sistemi, consentendo tra l'altro la irrigazione dosata rendono più economica e razionale l'utilizzazione delle scarse disponibilità idriche onde il beneficio dell'acqua può essere esteso, a confronto dei sistemi tradizionali irrigui, su una maggiore superficie agraria.

L'Assessorato, riconoscendo l'importanza vitale del problema irriguo per l'avvenire della nostra agricoltura, ha avvertito la necessità di riesaminarlo a fondo sulla base delle nuove esigenze d'ordine tecnico ed economico quali si sono venute palesando in questi ultimi anni. È stato così dato corso ad una apposita indagine

conoscitiva sulla attuale situazione irrigua e sulle prospettive dell'irrigazione nel prossimo futuro. L'indagine stessa è stata eseguita assumendo come base di rilevazione i singoli territori comunali. Per la provincia di Trento è stata affidata al Consiglio agrario forestale provinciale, mentre per la provincia di Bolzano è stata curata dall'Ispettorato provinciale agrario competente.

Gli elementi così desunti hanno consentito la compilazione della « carta irrigua regionale ». È sulla scorta di questo importante documento che è stato studiato il presente provvedimento legislativo per la risoluzione definitiva del problema irriguo.

Nella legge che si presenta, il problema dell'irrigazione viene esaminato con la adeguata ampiezza di vedute. In via tecnica vengono presi in considerazione i nuovi sistemi irrigui e le moderne applicazioni di essi (irrigazione a pioggia lenta, irrigazione antibrina, ecc.).

Per quel che riguarda gli aspetti finanziari della legge è da osservare che per i contributi in conto interesse, il periodo di ammortamento viene portato a 15 anni soddisfacendo, in tal modo, le richieste degli agricoltori che operano nelle zone a colture meno intensive.

Ritornando ai risultati documentati nelle indagini cui si è accennato, si possono intanto desumere le seguenti notizie sulla effettiva importanza che assume il problema irriguo nella Regione.

Nella provincia di Trento, le superfici che attualmente beneficiano dell'irrigazione raggiungono i 20 mila ettari. Esse rappresentano l'8,4 per cento della superficie agraria provinciale.

Esaminando il problema in ampia prospettiva, sono state altresì rilevate, per ogni singolo territorio comunale, le superfici comunque riconosciute meritevoli di irrigazione. Si trat-

ta di ettari 31.000. Su questi ampi comprensori, tuttora asciutti, per i quali, peraltro, non sempre sarà possibile disporre delle necessarie dotazioni idriche, sono state delimitate le superfici per le quali sono in corso iniziative irrigue o che, comunque, dette iniziative si ritengono di concreta attuazione nei prossimi anni. Si tratta di 7.330 ettari di terreni tuttora asciutti, ma di prossima trasformazione in comprensori irrigui. L'indagine, sempre nei limiti di ogni territorio comunale, ha rilevato anche le superfici oggi irrigate con i sistemi tradizionali per scorrimento ma per le quali si rende necessaria la loro trasformazione con impianti a pioggia. Si tratta di trasformazioni irrigue che interessano la superficie di ettari 3.300 circa cui devono aggiungersi ettari 600 oggi serviti con impianti semifissi e che dovranno essere trasformati in impianti fissi:

In complesso, secondo l'indagine, gli investimenti irrigui da attuare nell'ambito della provincia di Trento nel futuro quinquennio, interessano una superficie totale di ettari 11.255 di cui ettari 7.330 su terre di nuova irrigazione ed ettari 3.925 con impianti oggi a scorrimento da trasformare in impianti a pioggia.

Per quel che riguarda la provincia di Bolzano, dai risultati della indagine effettuata, si rileva che attualmente 30.000 ettari circa, pari al 9,1% dell'intera superficie agraria provinciale, beneficiano dell'irrigazione.

Analizzando ulteriormente le risultanze dello studio predisposto dall'Assessorato si deduce che le prospettive di sviluppo della irrigazione in provincia di Bolzano risulterebbero estensibili ad una ulteriore superficie complessiva di 33 mila ettari circa.

Considerando che, come si rileva dall'indagine, le iniziative irrigue di questi ultimi anni sono state accentrate nelle zone a coltura più intensiva, mentre le zone più disagiate di

montagna hanno beneficiato in misura molto limitata delle provvidenze di legge, e rilevando che nelle zone montane stanno maturando attualmente numerose iniziative di grandi consorzi irrigui, sono state delimitate le superfici sulle quali si ritengono di certa attuazione, nei prossimi anni, nuovi impianti irrigui.

Si tratta di circa 4000 ettari sui quali si prevede, nel prossimo quinquennio, la costruzione di impianti irrigui ad una media di 800 ettari annui. Per due terzi trattasi di superficie di nuova irrigazione e, per un terzo, di trasformazione dei tradizionali sistemi a scorrimento in sistemi di irrigazione a pioggia o, comunque, si tratta del perfezionamento degli impianti preesistenti.

Queste prospettive di massima ci dicono che l'estendimento dell'irrigazione su terre tuttora asciutte potrà ulteriormente attuarsi, per l'intera regione e nel prossimo quinquennio, su di una superficie complessiva che si stima dell'ordine di 10 mila - 11 mila ettari ed alla quale deve essere aggiunta la superficie irrigua da ammodernare nel sistema degli impianti e che interessa circa 5.000 ettari. Notizie più dettagliate, relative alle singole zone agrarie, inerenti all'attuale sviluppo dell'irrigazione ed alle terre tuttora asciutte da irrigare o con impianti da trasformare, possono essere desunte dalla relazione conclusiva elaborata dall'Assessore a commento dei risultati della « Carta Regionale della Irrigazione ».

Si stima che la spesa necessaria per attuare ex novo o per riammodernare gli impianti irrigui su predetti 16 mila ettari sia dell'ordine di 11-12 miliardi di Lire.

Dopo questo breve cenno sulla natura e sul costo delle iniziative irrigue da attuare in campo regionale, si passa alla illustrazione sintetica dei singoli articoli della legge.

Con l'art. 1 l'Amministrazione regionale viene autorizzata ad intervenire, mediante la erogazione di concorsi in conto interessi, per l'esecuzione delle opere irrigue nel territorio della Regione. È prevista la corresponsione costante di interessi nella misura massima del 6 per cento per mutui della durata di 15 anni da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati. La durata di 15 anni è stata scelta come la più conveniente, considerato che la maggior parte degli interventi interesserà quelle zone che, contraddistinte da una economia agricola piuttosto povera, non poterono, per il passato, affrontare le onerose spese per le opere di approvvigionamento idrico (gruppi di sollevamento, bacini di raccolta, condotte di derivazione, ecc.), e per le quali zone tuttavia l'irrigazione rappresenta la premessa essenziale per un rinnovamento colturale su basi intensive e di specializzazione. Il limite del 6% è quello massimo che potrà essere raggiunto nei singoli casi in cui la Regione (e per essa le Province), considerata la onerosità dell'opera e le condizioni economiche delle aziende richiedenti, riterrà assolutamente necessaria l'esecuzione delle opere irrigue.

L'art. 2 contiene l'elencazione delle persone e degli Enti che possono beneficiare della legge. È prevista l'estensione dei benefici a tutte le persone ed associazioni già contemplate nella legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 con la di cui applicazione, com'è noto, sono stati conseguiti ottimi risultati.

L'art. 3 riguarda le domande di concorso. Esse saranno presentate (in virtù delle deleghe) all'Assessorato all'agricoltura delle due Province, in carta da bollo legale, corredate della prescritta documentazione e prima dell'inizio dei lavori e dell'acquisto delle attrezzature.

L'art. 4 riguarda la concessione del concorso finanziario. Essa avviene (in virtù delle deleghe) con decreto del Presidente della

Giunta provinciale competente. È disposto poi che l'autorizzazione all'inizio dei lavori venga rilasciata dall'Assessorato competente dopo che gli Ispettorati provinciali all'agricoltura avranno provveduto all'istruttoria della pratica e alla approvazione del progetto. Il terzo comma dello stesso art. 4 stabilisce che il concorso sui mutui viene erogato direttamente dall'Istituto mutuante.

L'art. 5 prevede la nomina di una Commissione regionale composta: dall'Assessore regionale all'agricoltura e cooperazione, dai due Assessori provinciali all'agricoltura, dal Direttore dei servizi agrari, da un funzionario per ciascuno degli Ispettorati provinciali all'agricoltura e da quattro esperti in materia di irrigazione designati dalla Giunta provinciale. La Commissione sarà nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. La nomina di tale Commissione si rende opportuna, sulla base delle esperienze delle analoghe Commissioni regionali previste dalla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, ai fini di un coordinamento delle iniziative in ordine anche alle analoghe opere che beneficieranno degli interventi, previsti da altre leggi regionali e statali.

L'art. 6 prevede e disciplina la delega per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge alle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene le norme ormai consuete circa le funzioni delegate. I fondi necessari per l'attuazione della presente legge saranno assegnati a ciascuna provincia dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

L'art. 7 contiene il piano finanziario della legge. È prevista la spesa complessiva di Lire 4.950.000.000 per l'erogazione di interesse sui mutui contratti. La spesa è suddivisa in 20 anni, ma le opere saranno tutte finanziate nei 6 anni dal 1963 al 1968, dei quali è previsto il limite di spesa. Negli esercizi successivi al 1968

non si tratterà che di somme destinate alla estinzione dei mutui.

L'art. 8 prevede la possibilità, sempre se richiesto dagli interessati, del trasferimento delle pratiche, presentate in base alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e alla legge

regionale 12 dicembre 1957, n. 20 e che all'atto della pubblicazione del presente disegno di legge risultassero inevase presso i competenti uffici per il loro eventuale finanziamento secondo le modalità del presente disegno di legge.

MUTUO 1.000.000 PAGABILE IN 15 ANNI AL  
6,5% — RATA ANNUA COSTANTE L. 106.353

Concorso Regione % costante	Quota annua costante		Oltre al rimborso interessi il concessionario beneficia del contributo del %
	Regione L.	Concessionario L.	
6	60.000	46.353	30,47
5,75	57.500	48.853	26,70
5,50	55.000	51.353	22,97
5,25	52.500	53.853	19,22
5	50.000	56.353	15,47
4,75	47.500	58.853	11,72
5,50	45.000	61.353	7,97
4,25	42.500	63.853	4,22
4	40.000	66.353	0,47
3,75	37.500	68.853	—
3,50	35.000	71.353	—

MUTUO 1.000.000 PAGABILE IN 15 ANNI AL  
7% - RATA COSTANTE L. 109.795

Concorso Regione % costante	Quota annua costante a carico		Oltre al rimborso interessi il concessionario beneficia del contributo del %
	Regione L.	Concessionario L.	
6	60.000	49.795	25,30
5,75	57.500	52.295	21,55
5,50	55.000	54.795	17,80
5,25	52.500	57.295	14,05
5	50.000	59.795	10,30
4,74	47.500	62.295	6,55
4,50	45.000	64.795	2,80
4,25	42.500	67.295	0,95
4,00	40.000	69.795	—
3,75	37.500	72.295	—

MUTUO 1.000.000 PAGABILE IN 15 ANNI AL  
7,50% - RATA COSTANTE L. 113.287

Concorso Regione % costante	Quota annua costante a carico		Oltre al rimborso interessi il concessionario beneficia del contributo del %
	Regione L.	Concessionario L.	
6	60.000	53.287	20,06
5,75	57.500	55.787	16,31
5,50	55.000	58.287	12,56
5,25	52.500	60.787	8,81
5,00	50.000	63.287	5,06
4,75	47.500	65.787	1,31
4,50	45.000	68.287	—
4,25	42.500	70.787	—
4,00	40.000	73.287	—
3,75	37.500	75.787	—

MUTUO 1.000.000 PAGABILE IN 15 ANNI  
ALL'8% - RATA COSTANTE L. 116.829

Concorso Regione % costante	Quota annua costante a carico		Oltre al rimborso interessi il concessionario beneficia del contributo del %
	Regione L.	Concessionario L.	
6	60.000	56.829	14,75
5,75	57.500	59.329	11
5,50	55.000	61.829	7,25
5,25	52.500	64.329	3,50
5,00	50.000	66.829	—
4,75	47.500	69.329	—
4,50	45.000	71.829	—
4,25	42.500	74.329	—
4,00	40.000	76.829	—
3,75	37.500	79.329	—

(Importi in milioni)	1963	1964	1965	1966	1967	1968	TOTALE
lavori con concessione media 5%	300	600	1300	1400	1500	1500	6600
lavori con concessione media 4,5%	332	665	1444	1555	1666	1666	7328
lavori con concessione media 4%	375	750	1625	1750	1875	1875	8250

## DISEGNO DI LEGGE

## « NUOVE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE E POTENZIARE L'IRRIGAZIONE »

## Art. 1

Allo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione a scorrimento o a pioggia e di fertirrigazione, nonché di promuovere l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di concorsi annui costanti posticipati nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile sui mutui da contrarsi con istituti di credito convenzionati, e per un periodo non superiore a 15 anni.

## Art. 2

Il concorso di cui all'art. 1 può essere concesso a favore delle persone giuridiche pubbli-

che e private, degli agricoltori singoli od associati, dei consorzi, delle associazioni agrarie comunque denominate, purché abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale secondo i propri statuti o gli usi locali.

## Art. 3

Le domande di concorso, in carta legale e debitamente documentate, devono essere presentate all'Assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

## Art. 4

La concessione dei concorsi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai quali è

demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il concorso è corrisposto in rate semestrali con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, direttamente agli Istituti di credito mutuantici.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultate dal collaudo da eseguirsi dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

#### Art. 5

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti nel settore dell'irrigazione e sull'ordine di priorità degli interventi in materia irrigua, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il proprio parere una Commissione regionale così composta:

- a) Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
- b) Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;
- c) direttore dei servizi agrari della Regione;
- d) un funzionario per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e Bolzano;
- e) quattro esperti in materia di irrigazione, due per ciascuna provincia designati dalle Giunte provinciali.

Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati.

#### Art. 6

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnati nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

## Art. 7

Per la concessione del concorso previsto all'art. 1 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

Lire 15 milioni nell'esercizio 1963  
 Lire 30 milioni nell'esercizio 1964  
 Lire 65 milioni nell'esercizio 1965  
 Lire 70 milioni nell'esercizio 1966  
 Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

Lire 15 milioni nell'esercizio 1963  
 Lire 45 milioni nell'esercizio 1964  
 Lire 110 milioni nell'esercizio 1965  
 Lire 180 milioni nell'esercizio 1966  
 Lire 255 milioni nell'esercizio 1967  
 Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1977  
 Lire 315 milioni nell'esercizio 1978  
 Lire 285 milioni nell'esercizio 1979  
 Lire 220 milioni nell'esercizio 1980  
 Lire 150 milioni nell'esercizio 1981  
 Lire 75 milioni nell'esercizio 1982

Alla copertura dell'onere di Lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

## NORMA TRANSITORIA

## Art. 8

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e successive modificazioni, e della legge regionale 12 dicembre 1957, n. 20, che all'atto della pubblicazione della presente legge risultano inevase presso i competenti uffici, sempre che gli interessati abbiano fatto pervenire regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa agricoltura e foreste.

DUSINI (D.C.): La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 13 novembre 1963, con la partecipazione dell'Assessore competente dott. Turini.

Dopo aver manifestato il proprio consenso all'iniziativa promossa dall'Assessorato, intesa a potenziare gli impianti di irrigazione in tutta la regione, alcuni Consiglieri hanno fatto delle proposte per modificare il disegno di legge.

Il cons. Kapfinger ha avanzato la richiesta di modifica dell'art. 1, nel senso di prevedere la possibilità di corrispondere il contributo della Regione non solamente agli istituti di credito che concedono il mutuo, ma direttamente a quelle persone che eseguono con i propri mezzi delle opere di irrigazione.

Un'altra proposta è stata avanzata dal

cons. Marziani, nel senso di elevare la misura massima del contributo dal 6 a 7 per cento.

Su ambedue le proposte il rappresentante della Giunta ha manifestato il proprio parere favorevole.

La Commissione legislativa si è soffermata a lungo sulla proposta del cons. Marziani, in quanto si voleva stabilire preventivamente una casistica per l'applicazione del contributo nella misura massima del 7 per cento.

Il cons. Kapfinger proponeva infatti che il contributo, nella misura del 7 per cento, fosse riservato particolarmente alle zone di montagna, per il potenziamento del settore zootecnico.

Altri Commissari proponevano che la finalità contenuta nella richiesta del cons. Kapfinger venisse inclusa nelle direttive che la Giunta regionale dovrà impartire alle Giunte provinciali, dato che le funzioni della legge in

parola vengono delegate alle due Province di Trento e Bolzano.

Alla fine la Commissione si è trovata concorde in una nuova formulazione, quale risulta dal nuovo testo dell'art. 1 allegato alla presente.

In conseguenza delle modifiche apportate dalla Commissione, si è resa necessaria la sostituzione del 3° comma dell'art. 4, come risulta dal testo allegato alla presente relazione, nonché la sostituzione della parola « concorso », ricorrente in quasi tutti gli articoli, con la parola « contributo ». Infine, su proposta dello Assessore, la Commissione ha modificato l'art. 7, tenuto presente che la legge sarà applicata a partire dall'esercizio finanziario 1964.

La Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge, che viene ora sottoposto all'esame e alla approvazione dell'on. Consiglio regionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### « NUOVE NORME PER PROMUOVERE E POTENZIARE L'IRRIGAZIONE »

#### *Testo della Giunta regionale*

##### Art. 1

Allo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione a scorrimento o a pioggia e di fertirrigazione, nonché di promuovere lo ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di

#### *Testo della Commissione articoli emendati*

##### Art. 1

... di irrigazione o di fertirrigazione, nonché ...

... alla corresponsione di contributi an-

*Testo della Giunta regionale**Testo della Commissione  
articoli emendati*

concorsi annui costanti posticipati nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile sui mutui da contrarsi con istituti di credito convenzionati, e per un periodo non superiore a 15 anni.

## Art. 2

Il concorso di cui all'art. 1 può essere concesso a favore delle persone giuridiche pubbliche e private, degli agricoltori singoli od associati, dei consorzi, delle associazioni agrarie comunque denominate, purché abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale secondo i propri statuti o gli usi locali.

## Art. 4

La concessione dei concorsi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai quali è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il concorso è corrisposto in rate semestrali con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, direttamente agli Istituti di credito mutuant.

nui costanti posticipati fino alla misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 15 anni.

Per la concessione del contributo nella misura massima si avrà particolare riguardo alle iniziative destinate all'incremento zootecnico.

## Art. 2

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso a favore di persone giuridiche pubbliche e private, di agricoltori singoli od associati, di consorzi, di associazioni agrarie . . .

## Art. 4

La concessione dei contributi è disposta...

La liquidazione del contributo sarà corrisposta in rate semestrali con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi

*Testo della Giunta regionale**Testo della Commissione  
articoli emendati*

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

## Art. 7

Per la concessione del concorso previsto all'art. 1 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

Lire 15 milioni nell'esercizio 1963  
 Lire 30 milioni nell'esercizio 1964  
 Lire 65 milioni nell'esercizio 1965  
 Lire 70 milioni nell'esercizio 1966  
 Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

Lire 15 milioni nell'esercizio 1963  
 Lire 45 milioni nell'esercizio 1964  
 Lire 110 milioni nell'esercizio 1965  
 Lire 180 milioni nell'esercizio 1966  
 Lire 255 milioni nell'esercizio 1967  
 Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1977  
 Lire 315 milioni nell'esercizio 1978  
 Lire 285 milioni nell'esercizio 1979  
 Lire 220 milioni nell'esercizio 1980  
 Lire 150 milioni nell'esercizio 1981  
 Lire 75 milioni nell'esercizio 1982

contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

Idem.

## Art. 7

Per la concessione del contributo previsto . . .

Soppresso.

Lire 45 milioni nell'esercizio 1964

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Soppresso.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978

Soppresso.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

*Testo della Giunta regionale*

Alla copertura dell'onere di Lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Agli artt. 3 e 8 la parola « concorso » viene sostituita con la parola « contributo ».  
All'art. 5, 1° comma, sostituire la parola « proprietà » con « priorità ».

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione finanze.

**LUTTERI (D.C.):** La Commissione legislativa finanze e patrimonio si è riunita in data 12 novembre 1963, per esprimere il parere finanziario sul disegno di legge.

La Commissione ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza con una astensione sulla norma finanziaria del disegno di legge, quale risulta dal nuovo testo proposto dalla Giunta e fatto proprio dalla Commissione legislativa competente.

**PRESIDENTE:** È aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al cons. Brugger.

*Testo della Commissione  
articoli emendati*

... Lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato ...

Idem.

**BRUGGER (S.V.P.):** Es ist zu diesem Gesetzentwurf an sich nicht sehr viel zu sagen. Es sollte dabei nur noch eine Tatsache hervorgehoben werden, die vielleicht in der gegenwärtigen Zeit der Geldknappheit der Kreditinstitute von besonderer Bedeutung ist. Die zuständige Kommission zur Überprüfung des Gesetzes hat deswegen, um die Geldmittel örtlich zu mobilisieren, die jährliche konstante Beitragsleistung nicht mehr an die Aufnahme eines Darlehens bei einem Kreditinstitut gebunden, sondern hat — so wie im Gesetz für Frostschutzanlagen — dafür gesorgt, daß die vorgesehenen Beiträge auf Grund des anerkannten Kostenvoranschlags auch direkt an jene Gemeinschaften überwiesen werden können, welche die Anlage erstellt haben. Dies auch, um zu erreichen, daß das in der Land-

wirtschaft noch auftreibbare Privatkapital für die rentablen Bewässerungsanlagen zur Verfügung gestellt werden kann. Meines Dafürhaltens sollte eine ähnliche Maßnahme auch bei anderen Gesetzen Anwendung finden, die nicht nur auf dem landwirtschaftlichen Sektor, sondern auch zur Förderung anderer Wirtschaftszweige vorgesehen werden, denn die Erfahrungen aus der Verwaltung des Frostbelegungsgesetzes haben bewiesen, daß mit örtlichen Geldmitteln, auch wenn in ihrem absoluten Umfange bescheiden, doch ziemlich einiges erreicht werden kann, wenn möglichst viele ihre bescheidenen Ersparnisse für eine solche Anlage zur Verfügung stellen. Dabei werden in einem solchen Falle bei der gleichen Maßnahme die öffentlichen Geldmittel nicht dazu verwendet, um die hohen Zinslasten der Kreditinstitute auszugleichen, sondern gehen in diesem Falle direkt an jene Berufsgruppe, für welche die Vergünstigung vorgesehen ist. In diesem Sinne, glaube ich, ist es auch angebracht, daß man anlässlich der allgemeinen Diskussion dieses Gesetzes die Aufmerksamkeit auf diese finanztechnisch grundlegende Frage lenkt und empfiehlt, daß eine derartige Maßnahme, wie schon gesagt, auch bei Förderungsgesetzen zugunsten anderer Wirtschaftszweige in Erwägung gezogen werde.

*(Non c'è molto da dire su questo disegno di legge, mi pare tuttavia utile mettere in rilievo un fatto forse di particolare importanza nell'attuale periodo di irreperibilità di fondi da parte degli istituti di credito. Per mobilitare i fondi locali, la commissione incaricata dell'esame della legge non ha più condizionato la concessione del contributo annuo costante all'accensione di un mutuo presso un istituto di credito ma ha provveduto, analogamente alla legge sugli impianti antibrina, a che i contributi previsti in base al preventivo di*

*spesa riconosciuto siano liquidati anche direttamente alle comunità che hanno realizzato lo impianto. Ciò anche al fine di ottenere che il capitale privato ancora disponibile in agricoltura venga messo a disposizione dei redditi impianti di irrigazione. Mi sembra che una misura analoga dovrebbe poter trovare applicazione anche in altre leggi, previste non soltanto per il settore agricolo ma anche per l'incremento di altri settori economici. Le esperienze dall'amministrazione della legge sugli impianti antibrina hanno infatti dimostrato che i mezzi reperibili in loco, anche se modesti in senso assoluto, possono raggiungere risultati notevoli se molti mettono a disposizione per un impianto del genere i loro modesti risparmi. In casi come questo cioè il denaro pubblico non è usato per pagare le alte quote percentuali degli istituti di credito ma va direttamente a beneficio delle categorie previste. In tal senso credo sia opportuno, in occasione della discussione generale della legge, prestare attenzione a tale questione fondamentale dal punto di vista tecnico-finanziario e raccomandare che si adotti una misura del genere, come abbiamo già detto, anche in leggi di incremento a favore di altri rami dell'economia.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Marziani.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.): L'unanimità raggiunta in seno alla Commissione legislativa, dopo l'ampia ed esauriente discussione che vi si è svolta, lascia ben poco spazio al dibattito in aula: e ciò potrebbe forse ingenerare l'opinione che questa sia una legge di scarsa importanza, il che non è assolutamente. Tutti sanno come l'irrigazione sia fon-

damentale per lo sviluppo futuro della nostra agricoltura: lo dimostra fra l'altro anche il fatto che le due leggi precedenti sulla materia — la diciannove e la sei — hanno riscosso un vivo successo fra gli interessati. Io desidero qui esporre un pubblico ringraziamento alla Giunta regionale, la quale non ha posto tempo in mezzo, ha fatto sì che, praticamente senza soluzione di continuità, esaurite le disponibilità sulle due leggi che ho citate, una nuova legge intervenisse a mettere a disposizione del settore i mezzi necessari, cosicché non abbiamo, nel settore, alcuna carenza legislativa; secondo motivo che mi par debba essere rilevato a merito della Giunta, è l'importanza dello sforzo finanziario che viene fatto: sono cinque miliardi che consentiranno sicuramente una notevole attività ai consorzi di irrigazione di tutta la Regione; terzo motivo di riconoscenza alla Giunta regionale, è il beneficio veramente notevole che il provvedimento arreca a coloro che realizzano gli impianti: un beneficio che, grazie agli emendamenti della commissione e alla possibilità di corresponsione del contributo anche direttamente, può far salire il contributo regionale fino al cento per cento ed oltre della spesa ammessa: non c'è nessun'altra legge regionale o nazionale che intervenga in così ampia misura a sostenere lo sforzo dell'agricoltura. Altro argomento, che è stato toccato anche dal collega Brugger, è l'opportunità che il concorso non sia legato, per la sua concessione, alla stipulazione di convenzioni con istituti bancari, ma possa essere erogato anche a favore di consorzi o di singoli agricoltori che abbiano in proprio allestito i mezzi finanziari occorrenti: questa concessione è particolarmente importante in un momento come quello che attraversiamo, nel quale si registra, presso gli istituti bancari, qualche carenza di mezzi liquidi. La discussione che si è svolta in commissione circa la destinazione del contributo fino al

7 per cento, ha delineato, nella comune meta del potenziamento agricolo, due indirizzi di particolare validità, che si differenziano per le Province: a Bolzano si ritiene che questi contributi nella misura massima debbano essere indirizzati al potenziamento della zootecnia, noi per Trento riteniamo che debbano, invece, andare alla promozione di nuove iniziative atte a suscitare fatti cooperativi. Io vorrei pregare la Giunta regionale di tener presenti queste divergenze d'opinione, in sede di emanazione delle direttive generali per l'applicazione della legge da parte delle Province autonome: emanando — come del resto è stato fatto anche in passato — direttive di carattere generale che consentano alle Province di intervenire nella misura massima in quei settori che esse giudicano preminenti nell'interesse dell'agricoltura.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Sono anch'io d'accordo sulla importanza fondamentale di questo provvedimento legislativo; per due motivi soprattutto. Prima perché intravedo in questa legge un provvedimento veramente moderno, organato con modalità nuove, che consentiranno agli agricoltori, ritengo della Regione, certamente della Provincia di Trento, di darsi una ulteriore, necessaria specializzazione in questi settori che sono, per la loro realizzazione, gli obiettivi fondamentali della nostra politica agricola: far sì che si faccia strada anche più, fino alla generalità, la comprensione che l'agricoltura deve rispondere ad una sua vocazione, che destini investimenti e colture a seconda delle varie zone; che destini investimenti soprattutto in quel-

le zone di montagna che è fatale siano destinate esclusivamente alla zootecnia, che non è possibile, nelle sue forme moderne e redditizie, se non attraverso organismi ed organizzazioni moderne, con adeguato sussidio della irrigazione. È qui, mi pare, che la nuova legge si renderà più utile ancora di quanto non lo siano state le precedenti leggi sulla irrigazione; leggi che hanno avuto una importanza notevole, hanno consentito di svolgere una azione egregia, ma che sono state maggiormente utilizzate dalle zone a più alto reddito agricolo. Modificando il tasso di intervento fino al 7 per cento, si è voluto, evidentemente favorire con questo limite massimo, proprio quelle zone che, finora, non avevano approfittato delle precedenti leggi, perché il concorso del 6 per cento risultava troppo basso rispetto alle possibilità e ai redditi prevedibili delle zone. Mi pare debba essere sottolineato anche un importante elemento di serietà di questa legge, che è stata predisposta dopo un accurato studio di tutta la situazione della irrigazione nel Trentino-Alto Adige. L'attuazione della carta della irrigazione è cosa veramente ottima e darà a noi e agli esperti la possibilità di conoscere fenomeni, esigenze, possibilità delle varie zone, e di dare a nostra volta quei suggerimenti che possono essere veramente utili ai nostri agricoltori. Non mi nascondo che dagli interventi del cons. Kapfinger, in seno alla Commissione, e dalle sue proposte, che poi sono state assorbite e conglobate dalla formulazione di nuovi articoli, pareva emergere un criterio che, forse, potrà essere successivamente codificato nelle nostre leggi future: quello di una differenziazione fra le zone a maggiore e minore bisogno, a più basso o a maggior reddito, per riservare alle prime gli eventuali interventi regionali nella misura massima consentita. È una previsione che, forse, potrà essere fatta in seguito, quando sarà nota nei suoi

termini esatti la situazione delle varie zone ed avremo l'identificazione di quelle zone in cui più urgenti sono le necessità alle quali concedere gli incentivi differenziati e maggiorati. Certo è che la legge prevede l'istituzione di una commissione che debba esaminare e determinare i criteri di concessione dei contributi, sulla base dei piani di priorità e degli obiettivi che è maggiormente urgente raggiungere. Io vorrei raccomandare per questa commissione l'adozione di rigidi criteri quali sono stati accennati. Se un appunto può essere rivolto alle vecchie leggi sulla irrigazione, è proprio quello che talvolta i contributi potevano essere ritenuti se non eccessivi, certamente abbastanza notevoli per determinate zone ad alto reddito agricolo. Con questi criteri, questa nostra legge darà sicuramente frutti copiosi sul terreno programmato. Son lieto, quindi, di salutarle, anche se rimane, a mio parere, la necessità di procedere ad un'azione di coordinamento del nostro sistema finanziario, perché questi mutui possano essere rapidamente concessi. Ripeto che siamo di fronte a un disegno di legge che serve veramente la nostra agricoltura, anche e soprattutto in questo momento, nel quale è facile l'esodo dalla terra e la sistemazione in altri settori, e chi rimane abbisogna quindi della possibilità di trasformazioni che consentano un nuovo passo avanti; in questo momento veramente delicato e decisivo.

**PRESIDENTE:** La seduta è tolta; riprendiamo alle ore 15.

(Ore 12,30).

Ore 15,17.

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): Desidero anch'io prendere la parola su questo provvedimento che interviene — con notevole mole — nel settore più delicato e più grave della nostra economia, l'agricoltura. La legge precedente, come è stato ammesso anche dalla relazione del signor Assessore, ha operato particolarmente a beneficio delle zone a coltura intensiva, in modo del tutto particolare per la frutticoltura. Io ho fatto in materia uno studio, e ne ho esposto i risultati in sede di discussione del bilancio dell'anno scorso: e giungevo alla conclusione che dai benefici dei provvedimenti regionali risultavano escluse proprio le zone più povere della nostra agricoltura; per il presente disegno di legge si intende, ho sentito, estendere gli effetti indubbiamente positivi dei precedenti provvedimenti, anche alle altre zone montane, quelle più depresse, soprattutto quelle dove, in sostanza, l'attività economica dell'agricoltura è limitata alla zootecnia. Va tenuto presente che gli impianti di irrigazione moderni sono molto costosi: specialmente quelli che richiedessero un impianto di sollevamento, richiedono la disponibilità di notevoli mezzi finanziari. Nessuno pensa di discutere l'importanza dell'irrigazione nell'aumento della produttività agricola: lei ha detto, signor Assessore, gli effetti positivi che essa ha avuto. Però la motivazione che è stata data a questa legge da parte sua, è che essa deve operare soprattutto nelle zone maggiormente povere, quelle finora escluse, dove prevale la zootecnia. Lei ci ha ricordato le indagini che sono state svolte sulla situazione ed ha prospettato le possibilità del futuro, corrispondenti a quella carta irrigua della quale ci ha fatto cenno. Ci ha anche rimandati, per maggiori

dettagli, ai dati che sono stati forniti in accompagnamento alla carta dell'irrigazione stessa; io le confesso che non ho avuto modo, finora, di consultarli con l'attenzione che avrei desiderato: ma penso che lei, signor Assessore, sarà certamente così gentile da fornirci raggugli in materia nella sua risposta. Sulla carta irrigua, ci è stato detto, è stata basata l'impostazione di questo disegno di legge. Io penso, signor Assessore, che i tecnici che hanno lavorato alla compilazione della carta, non abbiano limitato la loro attenzione ai problemi strettamente tecnici della questione, ma abbiano esteso le loro analisi anche alle possibilità di realizzazione da un punto di vista della proprietà. Dal punto di vista finanziario va tenuto presente che, finora, la possibilità di profittare delle leggi regionali, è stata consentita soltanto, dato il costo degli impianti, alle proprietà di una certa estensione e con colture ad alto reddito, non alle zone più povere. Altro ostacolo, che mi pare notevolmente preoccupante, è la frammentazione della proprietà agricola specialmente nel Trentino; lei mi dirà che sono previste varie forme associative, ma lei sa, come me, la riluttanza degli agricoltori ad entrare a far parte di consorzi ed associazioni di questo genere, tanto che, a mio parere, dove la frammentazione della proprietà supera un certo limite, la realizzazione di impianti di irrigazione a carattere associativo è impossibile. Come intende, signor Assessore, affrontare il problema sotto questo profilo? Altro argomento che vorrei mi fosse chiarito, è la difficoltà nella ricerca del credito; gli istituti di credito sono notoriamente restii ad attuare investimenti in agricoltura, ma quand'anche questo ostacolo fosse superato, rimane il fatto che vengono richieste tante e tali garanzie, che chi richieda il mutuo è posto in gravi difficoltà e talora nella materiale impossibilità di fare ricorso al credito. Ha considerato, si-

gnor Assessore, questa difficoltà? Una delle possibilità di estendere anche alle zone più povere e dove la proprietà è frammentata, i benefici di questa legge, è — lo ha detto lei nella sua relazione — la costituzione di consorzi irrigui. Ora, se lei ritiene che tale via sia possibile a percorrere, devo chiedere che lei, attraverso i suoi uffici disponga la promozione di una azione in questo senso, per promuovere la costituzione dei consorzi; perché notoriamente il nostro contadino è individualista, e conservatore, si isola, ha scarsa o nessuna fiducia nelle forme associative; e noi tutti conosciamo dei casi dove queste forme associative esistono, eppure vi sono coloro che sono contrari ad esse o restii al parteciparvi. E mi pare che se si tratta di costituire organismi nuovi, le difficoltà saranno ancora maggiori. Penso che lei abbia considerato tutto questo; nella sua relazione prevede l'estensione dell'irrigazione ed altri settemila ettari di terreno oggi totalmente sprovvisto e per 3.300 ettari prevede la trasformazione di impianti già esistenti in più moderni sistemi. Spero che queste informazioni corrispondano alla realtà. Va da sé che questa legge sarà approvata da tutti, anche ove non potesse dare i suoi frutti a favore dell'agricoltura nelle zone meno fortunate, poiché la sua utilità è indubbia. Vorrei tuttavia conoscere i propositi dell'Assessore, per la annunciata ed auspicata estensione dei frutti del provvedimento alle zone più povere, alle zone di montagna.

**PRESIDENTE:** La parola all'Assessore.

**TURRINI** (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Devo anzitutto rivolgere un ringraziamento ai signori consiglieri che sono intervenuti in questa discussione generale; ed

un ringraziamento anche ai signori consiglieri componenti della commissione legislativa che ha esaminato questo disegno di legge, apportandovi delle modifiche e proponendo degli emendamenti che la migliorano e che, perciò, sono stati accettati anche dalla Giunta regionale. Io dovrei rispondere prima alle domande che sono state poste dal cons. Vinante, e, successivamente, ad alcune osservazioni mosse, nei loro interventi dai cons. Marziani, Kessler e Brugger. Tuttavia spero mi si consentirà di fare una esposizione: per criteri di organicità e di opportunità, ritengo che tale esposizione sia il mezzo migliore, perché in essa sono praticamente contenute anche le risposte alle domande che sono state poste; mi riservo eventualmente di dare precise risposte a quesiti che non fossero esauriti. Il provvedimento che stiamo discutendo è uno di quelli che la Giunta regionale, per bocca del suo presidente, ha annunciato presentando, nella discussione del bilancio 1963, il suo piano di programmazione economica da realizzarsi nel corso di questa legislatura. Le direttive che il Consiglio ha approvato sono state osservate: il provvedimento è basato esclusivamente su dati di fatto. Il primo dato di fatto dal quale siamo partiti nella formulazione di questa legge è l'indagine fatta svolgere, ancora nel lontano 1951, dalla Giunta regionale, per accertare la situazione e i bisogni della irrigazione nella nostra regione. Già allora si avvertì il bisogno di questa indagine, perché la legge che si aveva in animo di proporre, andasse effettivamente ad aumentare e a migliorare la produzione agricola. Secondo dati di fatto, è che nel 1951 si svolse a Trento un convegno nazionale sulla irrigazione, promosso e appoggiato dalla Regione e dalle categorie economiche — agricola e commerciale — interessate: quel convegno fu largo di risultati e di dati che servirono ottimamente di guida per la formulazione di un

serio programma. I risultati furono questi: la irrigazione a pioggia era il sistema migliore che si potesse adottare, in linea generale, anche perché le possibilità idriche andavano continuamente diminuendo per l'intenso sfruttamento a scopo idroelettrico che era, allora, in pieno svolgimento. Nel 1953 la Giunta regionale, sulla base degli elementi citati, elaborò il disegno di legge che divenne poi la legge 19, rifinanziata nel 1962, coi risultati che ho elencato nella mia relazione. Esauriti i mezzi a disposizione sulla legge 19, si era reso necessario un nuovo provvedimento; ed anche questo provvedimento doveva essere basato sui dati il più possibile sicuri e certi. Si tratta dei dati che sono stati raccolti in una successiva indagine sulla irrigazione nella regione, che ha portato alla compilazione di quella carta regionale dell'irrigazione che costituisce lo specchio esatto della nostra situazione attuale e l'indicazione, ugualmente esatta, delle possibilità di sviluppo futuro di questo settore, per un avvenire non troppo lontano. Nella compilazione di questa carta non si è potuto non tener conto soprattutto dei dati di natura tecnica: la natura e l'ubicazione, l'ambiente dei terreni, la loro natura litologica, poi del regime delle piogge, che normalmente cadono in una determinata zona: perché anche nel comprensorio agricolo della nostra regione, per quanto ridotto, esistono notevoli differenze nel volume delle precipitazioni atmosferiche; passiamo infatti sul territorio regionale, dal clima mediterraneo a quello spiccatamente alpino. Abbiamo pazientemente raccolto e analizzato anche i dati relativi alla piovosità, per dieci anni e abbiamo potuto così conoscere dove è maggiore e dove è minore la piovosità; che cosa rappresenti rispetto alle diverse zone. Esiste già, come loro signori sanno, la divisione, in agricoltura, per regioni agrarie: per la provincia di Trento tali regioni (andrebbero più propriamente chiamate

distretti, ma questa è la nomenclatura usuale) sono undici: valle di Sole, valle di Non, valle di Fiemme e Fassa, valle del Cismon, Alto Sarca, val d'Adige di Trento, valle di Cembra e Piné Valsugana, Giudicarie Inferiori, val Lagarina e monti del Benaco settentrionali; per l'Alto Adige, invece sono tredici: Alta valle d'Isarco, valli di Tures, Aurina e Fundres, val Passiria, Isarco di Bressanone, Alta Pusteria, Alta valle Venosta, valle Venosta di Silandro. Monti del Renon e del Sarentino, val Badia, val d'Adige di Merano, val d'Adige di Bolzano, val d'Ega, val Gardena.

Le rilevazioni sono state effettuate a Trento dal Consiglio agrario e forestale provinciale, attraverso funzionari specializzati, sulla base delle istruzioni che sono state impartite dall'Assessorato e dalla direzione dei servizi agrari, su schede che erano state concordate anche con l'ufficio rilevazioni statistiche del Ministero dell'agricoltura, al quale abbiamo fornito, su sua richiesta, parte dei dati rilevati e che ha espresso la sua soddisfazione per la serietà e i nuovi criteri che hanno informato il nostro lavoro. Sono state rilevate, in queste schede, comune per comune, la superficie totale del comune, la sua superficie agraria e la sua superficie forestale. Evidentemente il primo dato interessava solo marginalmente, come di scarso peso poteva essere il dato relativo alla superficie forestale; esistevano soltanto a titolo di orientamento; lo interesse della nostra rilevazione era puntato esclusivamente sulla superficie agraria. Ciò premesso, è rilevato anche quale superficie fosse già irrigata, con quali sistemi, quale fosse la disponibilità d'acqua, quali le sorgenti disponibili ancora. Il metodo più usato è risultato, nell'irrigazione della nostra regione, quello a scorrimento, con quale esempio ad infiltrazione; la introduzione della irrigazione a pioggia consentirà, in molti casi, un notevole miglioramento, ma si tratta di sistema più oneroso. Abbiamo vi-

sto quale sia la superficie irrigata e quale quella che era possibile irrigare, abbiamo raccolto tutte le notizie riguardanti le prospettive del futuro: insieme alle superfici bisognevoli e meritevoli dell'irrigazione, anche quali siano nelle varie zone le disponibilità di acqua, anche rispetto alle superfici; ed abbiamo anche elencato quelle superfici che, indipendentemente dalla disponibilità d'acqua, meritano ugualmente di essere irrigate. Abbiamo, inoltre, compiuto un esame completo di tutte le risorse idriche disponibili, abbiamo rilevato l'esistenza dei consorzi già costituiti e la loro forma, perché esistono moltissime forme di consorzi in questo settore. Scopo di questa ricerca era il vedere, agli effetti cooperativi, quali e quanti consorzi fossero in grado di operare nel miglioramento fondiario o comunque per l'irrigazione. I risultati sono stati molto interessanti; la Giunta regionale è in possesso di una documentazione che è depositata negli archivi, e che non posso evidentemente portare qui, ma che costituirà sicuramente materiale che potrà essere consultato utilmente da coloro che amministrano la nostra agricoltura.

L'Assessore ha quindi elencato, per ragioni agrarie delle due Province e in totale per ogni Provincia, le superfici agrarie, quelle irrigate e quelle possibili da irrigare, fornendo le relative percentuali. Anche da questi dati risulta evidente che siamo intervenuti finora, con le leggi regionali, laddove le necessità erano maggiori: infatti le zone più intensamente irrigate risultano quelle della Venosta, dove lo sbarramento orografico provoca l'esistenza di un clima nettamente alpino, con scarsissime precipitazioni; mentre praticamente inesistente è l'irrigazione in val Badia o in Gardena, dove le precipitazioni sembrano sufficienti a garantire ogni anno la produttività dell'agricoltura. Abbiamo visto, quindi, le situazioni e i bisogni: l'esame dello schema che abbiamo af-

frontato, offre anche un panorama completo delle disponibilità idriche ancora a disposizione; disponibilità che sono scarse, soprattutto per l'uso, che non ha tenuto in conto alcuno i bisogni dell'agricoltura e in modo particolare quelli del turismo e dell'irrigazione, nel settore dello sfruttamento idroelettrico. Il fabbisogno è stato valutato fra 0,30 e 0,50 litri-secondo per ettaro da irrigare fino a un litro-secondo, e ciò a seconda della natura dei terreni. L'impianto a scorrimento usa una quantità maggiore di acqua; tuttavia il sistema può considerarsi buono, specialmente in alcune zone della pianura dell'Adige, dove la disponibilità d'acqua è notevole. L'irrigazione a pioggia, ripeto, è sistema migliore, ma più costoso. La quantità media per ettaro-secondo di acqua per questo genere di impianti è di mezzo litro. Su questo quantitativo si insiste, quando vengono presentate domande per la costruzione di nuovi impianti irrigui: la sua disponibilità è ritenuta essenziale perché l'investimento del denaro pubblico vada a buon fine.

Come prevede il disegno di legge il suo funzionamento? Vengono previsti contributi costanti per 15 anni, contributi che possono raggiungere la misura massima del 7%. Va rilevato che, nell'applicazione della legge, è necessario tener conto delle esigenze economiche dei singoli territori. Il contributo viene ad essere dato sul mutuo o direttamente all'interessato se egli desidera scontare il mutuo o anche se non desidera scontarlo. E qui vengo a rispondere alle domande poste dal cons. Vinante sulla necessità che sia stabilita la libertà di accedere al mutuo. E le garanzie? Normalmente quelle che vengono chieste dagli istituti di credito sono di natura ipotecaria; nel nostro caso ci troviamo nella fortunata condizione della cessione delle entrate che è data dal consorzio, il quale a sua volta deve essere regolare. Ci sono due tipi di consorzi regolari: quelli di

bonifica e quelli di miglioramento fondiario. È stata posta la domanda se questi consorzi vengono istituiti e se viene vinta la riluttanza dei contadini ad entrare in questi consorzi. La mia esperienza dice che i contadini accettano questa forma associativa e che anzi spesso la sollecitano. Faccio inoltre notare che i consorzi di miglioramento fondiario possono assolvere a tutti gli scopi previsti dalla legge di bonifica, ivi compreso l'appoderamento dei terreni bonificati. Devo anche dire che abbiamo costituito, o meglio, abbiamo favorito e incoraggiato la costituzione di parecchi consorzi (la costituzione degli stessi, è noto, avviene con decreto del Presidente della Repubblica), i quali sono andati tutti a buon fine. Ce n'è in corso di costituzione uno a Levico, un altro a Fivavé, mentre sono già stati costituiti quelli di Roveré della Luna, di Mezzocorona e in Val di Sole. I vantaggi che ne derivano dalla costituzione di questi consorzi sono moltissimi: 1) quello del vincolo dell'attività del socio a quella del consorzio; 2) la esenzione fiscale da tutte le tasse, ivi compresa l'IGE; 3) la possibilità di dare delle garanzie per i mutui contratti; 4) la necessità dell'unione della proprietà eccessivamente spezzettata per una positiva attività economica. Abbiamo in questo settore degli esempi bellissimi, come quello di Corces in provincia di Bolzano, dove l'esperimento si è svolto con piena soddisfazione di quelli che vi hanno preso parte. Circa i criteri di intervento della legge, di cui ha parlato stamane il cons. Kessler, devo dire che c'è stata in commissione una discussione per l'aumento dei contributi e per individuare le zone che meritano un contributo migliore. È stato anche rilevato che è necessario tener conto delle necessità economiche di certe zone, come ad esempio quella della Val di Cembra, in cui c'è l'unica possibilità rappresentata dalla coltura della vite, anziché dai pascoli. Evidentemente ci sarà una certa elasticità

nell'applicazione del provvedimento secondo i criteri che saranno fissati dall'apposita commissione prevista dall'art. 5 del disegno di legge. Il risultato che potremo ottenere con questo provvedimento, calcolando una media del 5%, è di circa 900 milioni di lavori per il 1964, di 1.300 milioni per il 1965, di 1.400 milioni per il 1966, con un totale che sarà di 1.600 milioni di intervento.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola in discussione generale?

Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio a quella articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1 (nel testo della Commissione)

*Allo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione o di fertirrigazione, nonché di promuovere l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati fino alla misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 15 anni.*

*Per la concessione del contributo nella misura massima si avrà particolare riguardo alle iniziative destinate all'incremento zootecnico.*

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2 (nel testo della Commissione)

*Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso a favore di persone giuridiche pubbli-*

*che e private, di agricoltori singoli od associati, di consorzi, di associazioni agrarie comunque denominate, purché abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale secondo i propri statuti o gli usi locali.*

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 3

*Le domande di concorso, in carta legale e debitamente documentate, devono essere presentate all'Assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.*

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La parola « concorso », con la modifica dell'art. 1, diventa « contributo ».

PRESIDENTE: Va bene. Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno?

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4 (nel testo della Commissione)

*La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

*L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai quali è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.*

*La liquidazione del contributo sarà corrisposta in rate semestrali con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.*

*La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

Chi chiede la parola sull'art. 4? La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich wollte hier nur eine Frage aufwerfen, der nicht unbedingt wesentliche Bedeutung beigemessen zu werden braucht. Wir haben in diesem Art. 4 vorgesehen, daß die Ortsaugenscheine präventiver Natur sowie die Kollaudierung durch das zuständige Landwirtschaftsinspektorat vorzunehmen sind. Es stellt sich nun die Frage, ob es eventuell nicht tunlicher wäre zu vermeiden, daß die Kollaudierung und der Ortsaugenschein von derselben Person bzw. auch von demselben Amt vorgenommen werden. Ich beabsichtige nicht, deshalb einen Abänderungsantrag einzubringen, sondern möchte nur die Opportunität einer solchen Bestimmung zu bedenken geben. Nachdem das Gesetz die Delegation an die Provinzen vorsieht, wüßte ich nicht den Ausweg, daß die eine regionale Stelle die Kollaudierung und die andere den ursprünglichen Ortsaugenschein und die Überprüfung der Dokumente vornehmen könnte. Fest steht nur, daß es unzumutbar wäre, wenn die Überprüfung der Ansuchen und die Durchführung der Kollaudierung in ein und derselben Hand liegen würden. Eventuell könnte man auch beides demselben Amt überlassen und verschiedene Beamte damit beauftragen. Es wäre

aber vielleicht doch besser, wenn man es trennen könnte, sofern eine Möglichkeit hierzu vorhanden ist.

*(Vorrei qui soltanto sollevare una questione che non deve necessariamente essere considerata di fondamentale importanza. In questo art. 4 abbiamo previsto che i sopralluoghi preventivi ed i collaudi siano fatti dai competenti Ispettorati provinciali per l'agricoltura. Si presenta ora la questione se non sia più opportuno evitare che il sopralluogo preventivo ed il collaudo siano fatti dalla stessa persona e rispettivamente dallo stesso ufficio. Non ho intenzione di presentare un emendamento in proposito ma soltanto far presente l'opportunità di una disposizione del genere. Poiché per legge è prevista la delega alle Province, non saprei il modo in cui un organo regionale potrebbe essere incaricato del collaudo ed un altro del sopralluogo preventivo e del controllo dei documenti. Certo è solo che sarebbe inopportuno affidare ad una stessa persona l'esame delle domande e l'esecuzione del collaudo. Eventualmente si potrebbero affidare entrambi i controlli allo stesso ufficio incaricandone due funzionari diversi; meglio sarebbe però separarli, sempre che ne esista la possibilità.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): L'osservazione fatta dal cons. Brugger è giusta. Gli rispondo che è prassi solita che il sopralluogo preventivo venga fatto da un funzionario, mentre il collaudo viene fatto da un altro funzionario. Normalmente il primo viene fatto da funzionari periferici, mentre il secondo viene condotto da funzionari dell'Assessorato.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 5

*Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti nel settore dell'irrigazione e sull'ordine di priorità degli interventi in materia irrigua, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il proprio parere una Commissione regionale così composta:*

- a) l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
- b) gli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;
- c) il direttore dei servizi agrari della Regione;
- d) un funzionario per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e Bolzano;
- e) quattro esperti in materia di irrigazione, due per ciascuna provincia designati dalle Giunte provinciali.

*Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.*

*La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.*

*La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.*

*I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono sati nominati.*

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 6

*L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle province di Trento e Bolzano.*

*Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.*

*Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.*

*Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.*

*Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.*

*Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.*

*La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.*

È stato presentato dalla Giunta un emendamento che propone di aggiungere dopo il secondo comma le parole « nei limiti degli stan-

ziamenti previsti dal successivo articolo 7 ».

È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Votiamo ora l'art. 6 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 7 (nel testo della Commissione)

*Per la concessione del contributo previsto all'art. 1 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:*

*Lire 45 milioni nell'esercizio 1964*

*Lire 65 milioni nell'esercizio 1965*

*Lire 70 milioni nell'esercizio 1966*

*Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968*

*Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:*

*Lire 45 milioni nell'esercizio 1964*

*Lire 110 milioni nell'esercizio 1965*

*Lire 180 milioni nell'esercizio 1966*

*Lire 255 milioni nell'esercizio 1967*

*Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978*

*Lire 285 milioni nell'esercizio 1979*

*Lire 220 milioni nell'esercizio 1980*

*Lire 150 milioni nell'esercizio 1981*

*Lire 75 milioni nell'esercizio 1982*

*Alla copertura dell'onere di Lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.*

*Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a*

*giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.*

È posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

## NORMA TRANSITORIA

### Art. 8

*Le domande di concorso presentate ai sensi della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, e successive modificazioni, e della legge regionale 12 dicembre 1957, n. 20, che all'atto della pubblicazione della presente legge risultano inevase presso i competenti uffici, sempre che gli interessati abbiano fatto pervenire regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.*

È posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
Noi voteremo senz'altro a favore di questo disegno di legge in quanto riteniamo che esso dia un contributo al miglioramento del settore dell'agricoltura. Esso non risolve, naturalmente, tutti i problemi. Proprio oggi, infatti, leggendo sull'« Alto Adige » un articolo del senatore Carbonari, presidente del Consiglio provinciale agrario di Trento, abbiamo avuto l'occasione di individuare una situazione difficile

di tutto il settore della nostra agricoltura e in particolare di quello zootecnico. Però, noi pensiamo che, se questa legge sarà applicata con lo stesso spirito con il quale essa viene approvata, essa rappresenterà senz'altro un contributo concreto alla soluzione dei problemi della nostra agricoltura. In occasione della discussione del bilancio di previsione, avremo la possibilità di esaminare le impostazioni della Giunta per il settore agricolo in genere e per quello zootecnico in particolare. Devo ricordare ancora una volta che noi da parecchi anni presentiamo alla Giunta vari problemi che interessano il settore e riteniamo che essi non siano stati affrontati come si doveva. Dalla risposta data dall'Assessore, in sede di discussione generale, ho delle perplessità per quanto riguarda le garanzie che vengono richieste agli agricoltori per l'accensione di mutui da parte degli istituti di credito, i quali si sa, adottano dei criteri un po' troppo restrittivi. L'altra perplessità riguarda i consorzi, che lei, signor Assessore, mi dice che si costituiscono. Ne prendo atto; il fatto è, però, che se in alta montagna non si costituiscono questi consorzi, noi finiremo un giorno con il trovarci a zero. Comunque, riteniamo che questo provvedimento possa avere conseguenze positive; solo raccomandiamo ancora una volta che si intervenga in forma più ampia e più decisiva nelle zone più depresse.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Il nostro gruppo voterà a favore di questo provvedimento, in quanto esso sarà uno dei più importanti proposti alla nostra votazione nel corso di questa legislatura a favore del settore dell'agricoltura.

Noi, nel dare il nostro voto positivo, vogliamo sottolineare la profonda importanza che questo provvedimento avrà per la soluzione dei problemi che angustiano la nostra agricoltura. Con esso, ne siamo convinti, noi porteremo la nostra Regione all'avanguardia in questo settore. Esprimiamo, perciò, il nostro vivo compiacimento all'Assessore e ai funzionari dell'Assessorato per il modo con cui questo provvedimento è stato congegnato e ci auguriamo che questa legge abbia a portare alla nostra agricoltura dei frutti veramente proficui.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Brugger.

**BRUGGER (S.V.P.):** Wie bereits in der Kommission für Landwirtschaft, nehmen die Vertreter unserer Gruppe auch hier diesem Gesetz gegenüber eine positive Haltung ein, indem sie ihre Stimme für dieses Gesetz abgeben werden. Wir haben festgestellt, daß diese Maßnahme insbesondere für die bergbäuerliche Landwirtschaft der Provinz Bozen von ausschlaggebender Bedeutung ist, weil dieses Gesetz die Möglichkeit schafft, größere, bis jetzt unter Wassermangel leidende Gebiete durch Bewässerung fruchtbar zu machen. Während aus den früheren Maßnahmen zur Förderung der Beregnung und Bewässerung hauptsächlich die Talgebiete einen Vorteil ziehen konnten — ich erinnere hier insbesondere an die Frostschutzberegnungsanlagen —, wird dieses Gesetz die Möglichkeit schaffen, die Produktion auf bergbäuerlichem Gebiete ohne Arbeitsintensivierung der Betriebe zu erhöhen. Wir befürworten diese gesetzliche Maßnahme auch deshalb, weil die bergbäuerlichen Gebiete wegen der wachsenden Konkurrenz unsere große Sorge sind.

Das soll aber nicht ausschließen, daß

auch die noch nicht bewässerten Gebiete der Talsohle die entsprechenden Vorteile aus diesem Gesetz haben sollen. Insbesondere möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal auf das bereits in der Generaldebatte Erklärte zurückkommen, daß nämlich diese Art der Hilfeleistung, d.h. die Aufteilung der Beiträge auf 15 Jahre und die nicht unbedingte Verpflichtung, diese Beiträge einem Kreditinstitut zu geben, die Möglichkeit schafft, um der bäuerlichen Bevölkerung in irgendeiner reduzierten Form wiederum das zu geben, was sie selbst an Opfern bereit gewesen ist zu bringen, als sie begann, die Anlage zu erstellen. Im übrigen ist diese Maßnahme zur Förderung der Beregnung eine für die Landwirtschaft absolut rentable Angelegenheit, denn gerade auf Grund der bereits gewonnenen Erfahrung ließ sich feststellen, daß die Produktion durch die Beregnung gesteigert werden konnte. Aus diesen Gründen wird unsere Fraktion ihre Ja-Stimme zu diesem Gesetze abgeben.

*(Come già nella commissione per l'agricoltura, anche in questa sede i rappresentanti del nostro gruppo manterranno una posizione favorevole nei confronti della legge. Abbiamo constatato che questo provvedimento riveste un'importanza decisiva specialmente per l'agricoltura montana della provincia di Bolzano in quanto crea la possibilità di fertilizzare vaste zone che finora soffrivano di mancanza d'acqua. Mentre dei provvedimenti precedenti in favore dell'irrigazione avevano beneficiato per la maggior parte zone di fondovalle, cito in particolare gli impianti antibrina, con questa legge sarà possibile incrementare la produzione aziendale nelle zone montane senza per questo intensificare il lavoro. Il nostro appoggio va a questo provvedimento anche perché le zone montane sono la nostra maggiore preoccupazione a causa della concorrenza sempre più*

*forte. Questo non esclude però che anche le zone vallive non ancora dotate di impianti di irrigazione possano trarre dalla legge i vantaggi che essa comporta. Per l'occasione vorrei ritornare in particolare su quanto ho dichiarato nel corso di questo dibattito generale, cioè che questo genere di assistenza — distribuzione dei contributi in 15 anni ed eliminazione del vincolo del versamento dei contributi ad un istituto di credito — crea la possibilità di ritornare almeno in parte alla popolazione agricola ciò che essa ha sacrificato per costruire l'impianto. Tale provvedimento per incrementare l'irrigazione è del resto assolutamente vantaggioso per l'agricoltura: infatti in base alle esperienze fatte è stato possibile constatare che l'irrigazione ha determinato un aumento della produzione. Il nostro gruppo voterà perciò a favore del provvedimento.)*

PRESIDENTE: Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 34, voti favorevoli 33, voti contrari 1. La legge è approvata (\*).

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge n. 144: « **Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti aerei in servizio pubblico** ».

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La legge regionale 5 novembre 1960, n. 24 ha reso possibile l'intervento della Regione in un settore dell'economia re-

gionale tuttora in piena fase di sviluppo, contribuendo con i 900 milioni di finanziamento dalla stessa prevista, alla costruzione di impianti che fanno onore alla nostra organizzazione turistica e sono di indubbio giovamento alle nostre popolazioni, sempre più legate alle sorti del turismo, sia estivo che invernale.

Le continue richieste di interventi regionali a favore di nuove iniziative nel settore giustificano il rifinanziamento della legge predetta e l'esperienza fatta, applicandola, consiglia di modificarla nella sua formulazione per semplificarne e chiarirne le conseguenti procedure amministrative.

La forma di contributo prescelta col disegno di legge è quella dell'intervento decennale costante (art. 1); viene abbandonata la distinzione fra contributo in conto capitale e contributo in conto interessi; è data al beneficiario la possibilità di scontare il contributo o di ottenere il pagamento personalmente o ad istituti di credito, nel caso che egli voglia contrarre un mutuo per il finanziamento dell'opera (art. 5).

Viene mantenuta la distinzione fra interventi a favore di impianti (funivie bifuni) al servizio di centri abitati non serviti da strade ed interventi a favore di impianti a carattere turistico, riservando ai primi la più alta delle due misure percentuali di contributo previsto (art. 1).

Vengono precisati nel disegno di legge i concetti di ammodernamento e trasformazione (art. 2); esplicitamente affermata la riserva degli interventi regionali a favore di impianti ricadenti sotto la competenza regionale (art. 1); introdotto (art. 1) un concetto simile a quello previsto dall'art. 8 della legge 2-6-1961, n. 454 (Piano Verde) e ciò nel tentativo di ovviare alle difficoltà interpretative suscitate

(\*) Vedi Appendice - pag. 69.

dalla dizione « centri abitati » prevista dall'art. 2 della legge 5-11-1960, n. 24.

Il disegno di legge (art. 3) tende anche a risolvere uno degli aspetti tecnici più delicati della procedura amministrativa di assegnazione dei contributi: quello della determinazione della spesa ammissibile. Tale determinazione era fin'ora frutto di esame e di stima delle singole voci del preventivo di spesa per la costruzione dell'impianto e comportava:

- in primo luogo, una esposizione analitica dei costi, soggetta ad adattamenti interessanti da parte del richiedente ed alle variazioni causate dal continuo incremento dei prezzi. Nella gran parte dei casi tale documentazione risultava poco veritiera e comunque inidonea a dimostrare l'ammontare della effettiva spesa;
- in secondo luogo, una analisi dei costi quasi impossibile in rapporto alla complessità e varietà degli impianti.

Si cerca ora di addivenire — con norma regolamentare da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta dell'Ufficio tecnico regionale competente: la Direzione regionale trasporti — alla fissazione di alcuni principi da tradursi in una formula tecnica per la determinazione preventiva della spesa ammissibile a contributo.

Tale formula consentirà:

- all'Amministrazione, di ovviare agli inconvenienti predetti evitando anche i malumori causati dalla sempre necessaria riduzione della spesa esposta nei preventivi;
- al richiedente, di conoscere a priori l'ammontare della spesa ammissibile per quel determinato impianto, nonché, sulla base delle percentuali di contributo stabilite per legge (art. 1), l'ammontare dello stesso concorso finanziario della Regione.

La caratteristica di norma regolamentare

inoltre consentirà, nel tempo, possibili variazioni della formula, da apportarsi sulla base dell'esperienza e delle variazioni dei costi di mercato; il termine massimo del 30 settembre (art. 9), stabilito per la pronuncia sulle domande di contributo, gioverà anch'esso a rendere tempestiva la conoscenza da parte del richiedente delle possibilità finanziarie offertegli dalla legge.

Il disegno di legge (art. 5) prevede che la Regione stipuli apposite convenzioni con istituti di credito al fine di regolarizzare la concessione, le modalità, la durata, il tasso di interesse, le condizioni di rimborso, ecc. dei mutui eventualmente da contrarsi dai richiedenti per la costruzione degli impianti.

La documentazione in genere (art. 6) risulta ridotta al minimo e consta essenzialmente: della domanda; di una relazione sulle finalità dell'opera (lett. c); di un progetto tecnico di massima (lett. e, 1) o dei disegni delle parti dell'impianto che vengono ammodernate o modificate (lett. e, 2) e di un sommario piano di finanziamento.

Gli altri documenti elencati all'art. 6 sono richiesti soltanto in casi determinati.

Il richiedente deve dimostrare di aver presentata domanda di concessione amministrativa a sensi della legge 20-4-1959, n. 5 e ciò per stabilire il necessario collegamento con la legge fondamentale che regola la materia degli impianti a fune.

Al fine di ovviare all'inconveniente delle domande che vengono in genere presentate incomplete di documentazione, che si perfezionano soltanto a seguito di successive richieste di Ufficio e che sono causa di gravi ritardi nella istruttoria, viene stabilito (ultimo comma, art. 6) che le domande mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti siano respinte con atto formale notificato al richiedente entro il

31 marzo di ogni anno. Tale norma gioverà senz'altro ad accertare anche la serietà delle richieste.

L'intera istruttoria è regolata, nel disegno di legge, con la posizione di termini intesi a stabilire i tempi massimi di essa, nell'intento di concluderla entro l'estate, 30 settembre (art. 9) e di consentire anche l'eventuale ripresentazione e perfezionamento, ecc. delle domande respinte, entro il termine del successivo 15 gennaio.

La posizione dei termini, che tende in definitiva a soddisfare con tempestività le aspettative dei richiedenti, tende anche però ad evitare l'accumularsi negli anni delle domande ed a rendere possibile all'Amministrazione di fare ogni anno, alla data del 15 gennaio, il punto della situazione sulla base delle domande nuove e di quelle non ammesse negli anni precedenti, ma ripresentate perché sempre ancora attuali.

È sembrato necessario, per una migliore valutazione del pubblico interesse, (art. 7) acquisire all'istruttoria i pareri dei Comuni, dell'Ente provinciale del turismo e della Camera di commercio competenti per zona, sull'opportunità delle singole iniziative ai fini economici, sociali e turistici.

I pareri predetti si completano con quello della Direzione regionale trasporti, che rappresenta l'Autorità di controllo del sistema funiviario regionale, e con quello del Comitato regionale impianti a fune, massimo organo consultivo regionale in materia, al quale è devoluto anche il compito di applicare in pratica la formula per la determinazione della spesa ammessa.

L'art. 8 regola gli atti conclusivi della procedura di concessione dei contributi, atti che in base al disposto dell'art. 12 saranno — per delega della Regione — di competenza delle Province di Trento e di Bolzano.

In sede di liquidazione e di pagamento dei contributi (art. 10) sono richiesti quei documenti che realizzano un ulteriore necessario coordinamento della legge di intervento finanziario con la L.R. 20-4-1959, n. 5 che disciplina la concessione e l'esercizio degli impianti a fune.

L'art. 12 disciplina, in analogia ad altre leggi regionali, la delega conferita dalla Regione alle Province per l'esercizio delle funzioni previste dal disegno di legge.

Il disegno di legge prevede un finanziamento (art. 13) di complessive Lire 700 milioni:

L. 30.000.000 annui, per 10 anni, a datare dal 1964;

L. 30.000.000 annui, per 10 anni, a datare dal 1965;

L. 10.000.000 annui, per 10 anni, a datare dal 1963, che — corrispondendo a fondi già assegnati alla Provincia di Trento per contributi in conto capitale sulla legge 5 novembre 1960, n. 24 e rimasti inutilizzati, vengono riservati alla predetta provincia.

L'art. 15 coordina le nuove norme con quelle della legge 5 novembre 1960, n. 24.

#### «PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE, L'AMMODERNAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI FUNICOLARI AEREI IN SERVIZIO PUBBLICO»

##### Art. 1

##### *Forme di contributo*

Al fine di agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico, ricadenti nella competenza regionale, possono essere

concessi sulle spese ritenute ammissibili, contributi decennali:

- a) nella misura del 6,5% annuo per funivie bifuni a servizio di centri abitati o di masi o di gruppi di abitazioni non serviti da strade statali, provinciali o comunali — classificate tali a sensi della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 — aventi una popolazione complessiva non inferiore a 100 unità, residente entro un raggio non superiore a 1500 m. o comunque su una superficie continua equivalente;
- b) nella misura del 4,5% annuo per tutte le altre funivie bifuni, per gli impianti ad agganciamento automatico, per le funivie monofuni con movimento unidirezionale dei veicoli e per ogni altro tipo di impianto funicolare aereo.

#### Art. 2

##### *Ammodernamento e trasformazione degli impianti*

Per ammodernamento si intende quel complesso di lavori o di modificazioni che, senza cambiarne le caratteristiche, tendono a migliorare l'impianto sulla base di criteri tecnici più moderni, o dettati da norme di legge, o comunque sulla base di prescrizioni dell'Autorità di sorveglianza.

Sono esclusi i lavori di manutenzione.

Per trasformazione si intende quel complesso di lavori che modificano le caratteristiche dell'impianto al fine di potenziarne o di migliorarne il servizio in ordine ad un più adeguato perseguimento delle finalità pubbliche di trasporto.

#### Art. 3

##### *Criteri per la determinazione della spesa ammissibile*

I criteri per la determinazione della spesa da ammettere a contributo saranno fissati — su proposta della Direzione regionale trasporti e previa deliberazione della Giunta regionale — con decreto del Presidente della Giunta stessa da adottarsi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4

##### *Beneficiari*

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 i Comuni, i Consorzi fra Comuni, le Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo, i Consorzi fra Comuni ed Aziende Autonome di cura soggiorno e turismo, nonché le società richiamate all'art. 2249 1° comma del c.c. ed i singoli privati.

#### Art. 5

Il contributo concesso sarà liquidato in rate annuali posticipate al beneficiario o a Istituti di credito convenzionati, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'intera spesa ammessa per la realizzazione dell'opera.

È inoltre consentito lo sconto, presso Istituti di credito, delle annualità concesse direttamente al beneficiario.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con Istituti di credito operanti nella Regione apposite convenzioni per regolare la

durata, il tasso di interesse, le condizioni di rimborso ed ogni altro particolare attinente.

## Art. 6

### *Documentazione*

Le domande vanno presentate alla Giunta regionale entro il 15 gennaio di ogni anno e devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) atto dell'organo deliberativo competente che autorizza la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un ente pubblico od una società;
- b) atto di costituzione e statuto, qualora il richiedente sia una società;
- c) relazione sulle finalità sociali, economiche, turistiche, sportive, ecc. che l'impianto tende a soddisfare e che giustificano la richiesta del contributo, nonché sulla idoneità dello stesso a soddisfarle;
- d) nel caso che venga richiesto il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1:
  - dichiarazione del Sindaco da cui risulti che la località non è servita da strade statali, provinciali e comunali;
  - mappa catastale da cui risulti la dislocazione delle abitazioni;
  - certificato del Sindaco da cui risulti la popolazione residente;
- e) 1 - per nuove costruzioni:
  - progetto tecnico di massima, a firma di un ingegnere iscritto all'albo, compilato in conformità delle prescrizioni generali e speciali per la progettazione e costruzione di impianti a fune, contenente:
    - relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto;
    - la corografia in scala 1 : 25.000 con segnato il tracciato della linea;
  - il profilo del terreno con schematizzata la linea ed i sostegni in scala 1 : 500;
  - l'insieme delle stazioni con lo schema dei meccanismi;
  - lo schema dei sostegni;
  - lo schema dei veicoli;
  - lo studio della linea.
- 2 - ammodernamenti e trasformazioni dell'impianto:
  - i disegni e i calcoli, a firma di un ingegnere iscritto all'albo, delle parti che verranno sostituite o modificate;
- f) piano di finanziamento dell'opera, nel quale deve essere indicato:
  - il costo presunto dell'opera, articolato per voci;
  - come si intende provvedere al finanziamento, nonché dimostrazione della disponibilità finanziaria;
  - l'Istituto finanziario cui si ricorre eventualmente per le operazioni di mutuo;
  - le date di massima per le quali si prevedono, previo ottenimento della concessione a sensi della L.R. 20-4-1959, n. 5, l'inizio e il termine dei lavori;
- g) copia della domanda di concessione presentata all'Amministrazione regionale a sensi della L.R. 20-4-1959, n. 5, vistata dalla Direzione regionale trasporti;
- h) dichiarazione del richiedente da cui risulti che non vengono richiesti per l'impianto contributi o sovvenzioni previsti da altre leggi.

Le domande presentate fuori termine o mancanti anche di uno solo dei documenti sopra indicati sono respinte su proposta della Direzione regionale trasporti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, da notificarsi al richiedente entro il successivo 31 marzo di ogni anno.

## Art. 7

*Pareri e determinazione della spesa ammessa*

La Direzione regionale trasporti, cui compete l'istruttoria delle domande, richiede all'Ente provinciale del turismo, alla Camera di commercio industria agricoltura ed alle Giunte dei Comuni territorialmente competenti, il parere sull'opportunità della iniziativa ai fini economici, sociali e turistici e delle esigenze di trasporto.

Tali pareri non sono vincolanti e sono acquisiti alla relativa pratica soltanto se pervenuti entro 60 giorni dalla richiesta.

La Direzione regionale trasporti esprime il proprio parere sulle singole iniziative in relazione alle finalità di cui al 1° comma del presente articolo e tenuto conto, anche sotto l'aspetto concorrenziale, della situazione degli impianti eventualmente già esistenti nella zona.

Nel caso di ammodernamento e trasformazione, il parere della Direzione regionale trasporti terrà altresì conto della sussistenza degli elementi di cui all'art. 2.

Sulle domande, corredate dalla documentazione e dai prescritti pareri, è sentito il Comitato regionale impianti a fune, il quale, valutate le risultanze dell'istruttoria, l'opportunità delle singole iniziative e l'idoneità delle soluzioni tecniche prospettate, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità a contributo delle stesse e determina per ogni singolo impianto l'ammontare della spesa ammessa sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

## Art. 8

*Formazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi*

La Giunta regionale, viste le risultanze istruttorie di cui agli articoli precedenti, si

pronuncia sull'ammissibilità a contributo delle singole domande; forma la graduatoria di quelle che ritiene ammissibili, fissando per ciascuna di esse, a sensi dell'art. 1 e sulla base della spesa ammessa determinata dal Comitato regionale impianti a fune, la misura del contributo; assegna i contributi nell'ordine della graduatoria sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

## Art. 9

I decreti di concessione del contributo come quelli di esclusione dalla graduatoria e di non ammissione al contributo per insufficienza di fondi, relativi alla deliberazione di cui al precedente art. 8, sono emessi non oltre il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 10

*Liquidazione e pagamento del contributo*

Il decreto di liquidazione ed il mandato di pagamento del contributo sono emessi su presentazione, da parte del richiedente, della domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

- a) decreto di concessione di cui all'art. 5 della L. R. 20-4-1959, n. 5;
- b) verbale della visita di ricognizione di cui all'art. 7 della predetta legge, da cui risultano l'avvenuto accertamento della corrispondenza delle caratteristiche dell'impianto o dei lavori, al progetto o ai documenti tecnici di cui ai numeri 1) o 2), lettera e) del precedente articolo 6;
- c) autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 7 della menzionata L.R. 20-4-1959, n. 5;
- d) contratto di mutuo, qualora il richieden-

te abbia stipulato un mutuo a sensi del primo comma del precedente art. 5.

#### Art. 11

##### *Revoca dei contributi*

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sarà disposta la revoca dei contributi qualora, entro due anni dal decreto di concessione del contributo, gli interessati non abbiano prodotto la domanda di liquidazione, corredata di tutti i documenti di cui all'articolo precedente.

#### Art. 12

##### *Delega alle Province*

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province di Trento e Bolzano.

La direzione regionale trasporti trasmette alla Giunta provinciale competente le singole domande di contributo, complete della documentazione e dei prescritti atti istruttori.

Il Consiglio regionale assegna annualmente su proposta della Giunta regionale a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli art. 8 e 9 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

#### Art. 13

##### *Finanziamento*

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- a carico dell'esercizio 1963 Lire 10 milioni
- a carico dell'esercizio 1964 Lire 30 milioni
- a carico dell'esercizio 1965 Lire 30 milioni

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- Lire 10 milioni nell'esercizio 1963
- Lire 10 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 70 milioni negli esercizi dal 1965 al 1972
- Lire 60 milioni nell'esercizio 1973
- Lire 30 milioni nell'esercizio 1974.

Alla copertura dell'onere di Lire 10 milioni a carico dell'esercizio 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. n. 160 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non

impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

#### Art. 14

##### *Ripartizione dei fondi fra le Province*

Il limite di impegno di Lire 10 milioni autorizzato a carico dell'esercizio 1963 con il precedente art. 13 è riservato alla concessione di contributi per lavori da effettuarsi in provincia di Trento.

#### Art. 15

##### *Norme transitorie*

Tutte le domande presentate sulla legge 5-11-1960, n. 24 e non soddisfatte, sono decadute e le disposizioni contenute nella legge stessa restano in vigore limitatamente alla regolamentazione dei contributi già concessi entro il 31 dicembre 1963.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione legislativa industria, commercio, turismo e trasporti.

**SEGNANA (D.C.):** La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, nelle sedute del 29 ottobre e 6 novembre 1963, ha esaminato il disegno di legge n. 144: « Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico », presentato dalla Giunta regionale in data 9 settembre 1963.

Alle esaurienti delucidazioni fornite dall'Assessore competente, dott. Salvadori, presente in Commissione, il quale ha sottolineato l'intendimento della Giunta di aggiornare e perfezionare, con il provvedimento in esame, la precedente legge regionale 5 novembre 1960, n. 24, conferendo alla nuova disciplina il carattere di una più vasta generalità e organicità al fine di un maggiore sviluppo di tutto il settore, è seguita un'ampia discussione alla quale parteciparono quasi tutti i membri della Commissione nell'intento di rendere il disegno di legge — che peraltro non ha incontrato contrasti di sorta — più efficace e più aderente alle esigenze del settore.

È stata rilevata, fra l'altro, da qualche Consigliere l'opportunità di stabilire una certa preferenza per le opere eseguite da Comuni, Consorzi di Comuni, Aziende di soggiorno od altri enti pubblici che intendono avvalersi del beneficio previsto dalla legge, e soprattutto per gli impianti che sostituiscono le strade. Venne sottolineata anche l'utilità di una più vasta programmazione che si estenda su tutto il settore dei trasporti funiviari.

Nel corso del dibattito, l'Assessore, a nome della Giunta regionale, si è impegnato a presentare in Consiglio regionale un emendamento all'art. 4, nel senso che verrà data la preferenza ad iniziative promosse da enti pubblici.

La Giunta regionale si è impegnata altresì a che, dopo l'approvazione della presente legge, svolgerà, tramite la persona del suo Presidente, trattative con gli istituti di credito per ottenere i prestiti ad un tasso di interesse modesto.

Nel corso della discussione articolata, la Commissione legislativa, ha accolto diverse modifiche agli artt. 6, 12, 13 e 14 del testo originariamente presentato, modifiche proposte

per la maggior parte dalla stessa Giunta regionale e riportate nel testo allegato alla presente relazione. Oltre a qualche correzione di carattere formale è stata lievemente modificata, sempre su proposta della Giunta regionale, la ripartizione dell'onere finanziario sugli esercizi dal 1964 al 1974, ed è stato completato il sistema delle norme transitorie. L'art. 15, superato dalla nuova formulazione degli articoli precedenti, è stato soppresso.

Esaurita la discussione del provvedimento, la Commissione legislativa all'unanimità dei suoi membri, ha accolto il disegno di legge con le modifiche di cui sopra è cenno e lo rimette pertanto al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.

#### MODIFICHE

##### AL DISEGNO DI LEGGE N. 144:

*« Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico ».*

APPROVATE DALLA COMMISSIONE LEGISLATIVA IN DATA 6-11-1963

#### Art. 6

La lettera h) viene modificata come segue:  
h) dichiarazione del richiedente da cui risulti che non vengono richiesti per l'impianto contributi o sovvenzioni previsti da altre leggi, salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

#### Art. 12

Il 1° comma viene modificato come segue:  
L'esercizio delle funzioni amministrative

di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della presente legge è delegato alle Province di Trento e Bolzano.

Il 3° comma viene modificato come segue:

Il Consiglio regionale assegna annualmente su proposta della Giunta regionale a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge di cui al successivo art. 13.

#### Art. 13

(sostitutivo)

#### Finanziamento

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- a carico dell'esercizio 1964 L. 40 milioni
- a carico dell'esercizio 1965 L. 30 milioni

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- lire 40 milioni nell'esercizio 1964
- lire 70 milioni negli esercizi dal 1965 al 1973
- lire 30 milioni nell'esercizio 1974

Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il limite di impegno di lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1964 viene ripartito come segue:

- a favore della Provincia di Trento L. 25 milioni
- a favore della Provincia di Bolzano L. 15 milioni

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impe-

gnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

#### Art. 14

(sostitutivo)

#### *Norme transitorie*

Tutte le domande presentate sulla legge 5 novembre 1960, n. 24, e non soddisfatte, sono decadute e le disposizioni contenute nella legge stessa restano in vigore limitatamente alla regolamentazione dei contributi già concessi entro il 31 dicembre 1963.

Per l'anno 1964 i termini di cui agli artt. 6, primo ed ultimo comma, e 9 vengono prorogati di mesi due.

La dichiarazione di cui alla lettera h) del precedente art. 6 non è richiesta per le domande relative ad impianti che abbiano beneficiato del contributo previsto dalla legge regionale 5 novembre 1960, n. 24, qualora per gli stessi venga proposto il miglioramento o il potenziamento tecnico del progetto originario, concernente lo stesso percorso, con conseguente aumento della spesa già dichiarata ammissibile.

#### Art. 15

L'art. 15 del vecchio testo viene soppresso.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione alle finanze, nella seduta del 20 novembre 1963,

ha dato il proprio parere favorevole all'unanimità al disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Il disegno di legge presentato dall'Assessorato ai trasporti, costituisce per il settore turistico un'importanza fondamentale. Noi, infatti, vediamo che le zone a destinazione turistica, se non hanno la possibilità di svolgere iniziative nel settore funiviario, soffrono di carenze di una intera stagione. La presentazione di questo disegno di legge non è, quindi, solo desiderata, ma ha sollecitato notevoli aspettative. Una cosa vorrei dire: che, tenuto conto della grande importanza che il settore turistico rappresenta per la nostra economia, e non dimenticando il fatto che questa attività, anziché terziaria, deve essere considerata primaria almeno da un punto di vista pratico, questo settore va curato maggiormente, in forma più ampia, più coerente, più sostanziosa. Ci si risponderà: voi andate sempre in cerca di maggiori stanziamenti. Ora, quando ci si dice che non abbiamo la possibilità di aumentare gli stanziamenti, noi dobbiamo dire: signori della Giunta, voi non potete estraniarvi da quelle che sono le nostre maggiori competenze. Io penso che in queste circostanze, pur riconoscendo valido questo provvedimento, gli stanziamenti in esso previsti non sono sufficienti per risolvere il problema. Ho avuto modo di assistere in varie zone al sorgere di iniziative che si sono imposte in rapporto alle possibilità finanziarie locali, che non erano assolutamente sufficienti. Ora è necessario che queste iniziative vengano sorrette e aiutate. Nella relazione della Commissione è stato inserito

l'impegno dell'Assessore a presentare un emendamento per dare la preferenza alle iniziative intraprese in questo campo dagli enti pubblici. Penso che questo concetto, che io sottoscrivo, sia ancora valido e che l'Assessore faccia la relativa proposta; se questa proposta non ci sarà, essa verrà fatta da parte dei consiglieri. Voglio inoltre rilevare che, pur nella garanzia dell'incolumità delle persone trasportate, è necessaria una maggiore sollecitudine da parte degli organi competenti, i quali dovranno tener conto che la tempestività nell'accoglimento delle domande presentate rappresenta un elemento di fondamentale importanza. Bisogna dare alla legge un'impostazione tale da rendere più solerte il sorgere di queste iniziative. Vorrei anche pregare che, per quanto riguarda l'organo incaricato dell'esame delle domande, non sia stabilita una data fissa, ma che se le domande sono carenti di qualche documento, vengano rinviate subito al richiedente in modo che lo stesso possa completare la domanda e ripresentarla in tempo utile. In conclusione, fatte queste osservazioni, dichiaro che sono molto favorevole a questa legge, perchè essa costituisce una base importante per l'ulteriore sviluppo del nostro turismo. Voterò, quindi, senz'altro la legge, pur raccomandando all'Assessore che egli insista in Giunta perchè, nell'impostazione del bilancio, si tenga conto delle necessità di questo importante settore che sono veramente molto rilevanti.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Brugger.

**BRUGGER (S.V.P.):** Der Herr Regionalratsabgeordnete Vinante hat in der Hauptsache den Vorteil des Gesetzes in der Förderung des Fremdenverkehrs gesehen und sich

deshalb hauptsächlich auf den Absatz b) des Art. 1 bezogen. Ich möchte mich mehr auf den Absatz a) des Art. 1 beziehen, welcher hauptsächlich dem öffentlichen Wohle zugeordnet ist und den ich in der vorgelegten Formulierung sehr günstig finde. Ich möchte anlässlich der Generaldebatte die Gelegenheit wahrnehmen, einen Vorschlag zu unterbreiten, den ich bereit wäre, in einem Abänderungsantrag niederzulegen. Es gibt nicht nur in der Provinz Bozen, sondern wahrscheinlich auch in der Provinz Trient kleine Nachbarschaften, kleine Weiler, die unmöglich durch eine Straße an das Hauptverkehrsnetz angeschlossen werden können. Es gibt dort keine Möglichkeit, eine Straße zu bauen, die auch mit Transportfahrzeugen befahren werden könnte. In der Provinz Bozen gibt es eine Menge solcher kleiner Nachbarschaften, bei denen es geradezu aussichtslos ist, daran zu denken, daß Straßen gebaut werden können, bei denen aber die Verbindung durch eine bescheidene und den Erfordernissen der technischen Vorschriften entsprechende Seilbahn möglich ist; es gibt keinen anderen Weg außer der Seilbahn und in diesem Punkt a) des Art. 1 wird eine besondere Bevorzugung für jene Ortschaften vorgesehen, welche noch mit keiner Straße verbunden sind, bei denen jedoch im Laufe der Zeit die Möglichkeit gegeben sein kann, eine Verbindungsstraße, die auch mit schweren Fahrzeugen befahrbar ist, zu bauen. Ich beziehe mich aber auf einen Mangel in diesem Absatz a), d.h. auf die besondere Bevorzugung jener kleinen Weiler, wie es sie in der Provinz Bozen in Berggebieten gibt, bei denen keine Möglichkeit besteht, eine Straße zu bauen und wo die Seilbahn die ausschließliche Verbindungsmöglichkeit schaffen kann. Nachdem dieses Gesetz, besonders in diesem Teile, einen ausgesprochenen Gemeinnützigkeitscharakter besitzt, möchte ich hier die Anregung geben,

daß für jene Weiler, die durch eine Straßenverbindung unerreikbaar sind, eine Ausnahme hinsichtlich der Zahl der Personen vorgesehen wird, für welche diese Seilbahn interessant ist. Ich würde also vorschlagen, daß man in diesen Fällen die Zahl der interessierten Personen von 100 auf 50 reduzieren möchte. Es sind dies die Weiler mit den berühmten 8 bis 10 Höfen, die irgendwo droben hängen und entvölkert werden, wenn nicht das Minimum einer Verbindungsmöglichkeit mit den Hauptverkehrsadern gewährleistet wird. Da in diesen Fällen meist irgendeine kleine Wasserkraft ausgenutzt werden kann, würde ich zusätzlich auch vorschlagen, daß man die Ausnutzung dieser kleinen Wasserkraft zum Betriebe einer solchen Seilbahn in die Spesenberechnung mit einkalkulieren möchte.

Ich wollte diesen meinen Vorschlag in der Generaldebatte vorbringen, um dem zuständigen Assessor bzw. dem Regionalausschuß rechtzeitig die Gelegenheit zu geben, diese besondere Anregung für die mit Straßen absolut nicht erschließbaren Nachbarschaften in Erwägung zu ziehen. Ich möchte dann im Gegensatz zu den Anregungen des Regionalratsabgeordneten Vinante betreffs eines Abänderungsantrages den Vorrang nicht den öffentlichen Körperschaften geben, denn meist werden solche kleine Verbindungsseilbahnen nicht von der öffentlichen Hand gebaut, sondern von dieser Gemeinschaft, die eine private Rechtsperson bildet. Es ist dies die Gemeinschaft der Häuser und der Familien jener Weiler, die auf Grund des Absatzes a) des Art. 1 erschlossen werden sollen. Ich wäre deswegen nicht dafür, den öffentlichen Körperschaften den Vorrang zu geben, weil diese Art von Erschließung die öffentlichen Körperschaften, Gemeinden, Fremdenverkehrsvereine und dergleichen, oft kaum interessiert, interessiert ist aber diese Gemeinschaft, die irgendwo in unwegsamer Lage leben

muß und die sich dann, um den Bau durchführen zu können, selbst zu einer privaten Rechtsperson zusammenschließt. In diesem Sinne wollte ich meine Vorschläge zu diesem Gesetze gerade anlässlich der Generaldebatte vorbringen und hoffe, daß man sie auch entsprechend wertet, denn sie stehen im direkten Zusammenhang mit der Entvölkerung unseres Berggebietes. Wenn man in bestimmten Gebieten nicht ein Minimum an Erschließungsmöglichkeiten schafft, und zwar so, daß sie einigermaßen finanziell tragbar sind, dann werden wir die Entvölkerung gewisser Berggebiete geradezu fördern, währenddem dies eine Möglichkeit bedeuten würde, der Entvölkerung der abgelegenen Weiler entgegenzuwirken.

*(Il consigliere Vinante ha visto i benefici della legge soprattutto nell'incremento della industria turistica e si è perciò riferito alla lettera b) dell'art. 1. Io vorrei piuttosto far riferimento alla lettera a) dello stesso articolo che ha per fine il pubblico interesse e che io trovo nella presente formulazione molto favorevole.*

*Nel corso del dibattito generale vorrei cogliere l'occasione per presentare una proposta che sarei pronto a concretare in un emendamento. Non soltanto in provincia di Bolzano ma probabilmente anche in provincia di Trento esistono delle piccole vicinie o masi che non è possibile collegare alla rete stradale principale e dove non esiste nessuna possibilità di costruire una strada praticabile con mezzi di trasporto.*

*In provincia di Bolzano sono moltissime le vicinie per cui sarebbe vano anche solo il pensiero di costruire una strada ma il cui collegamento sarebbe fattibile con un modesto impianto a fune rispondente alle esigenze tecniche: per esse l'unica soluzione sarebbe un impianto a fune ed alla lettera a) dell'art. 1*

*è prevista appunto una preferenza per località ancora senza collegamento stradale ma per cui col tempo sarà possibile costruirne uno praticabile anche con mezzi pesanti. Faccio però rilevare che alla lettera a) c'è una deficienza: non vi è citata la preferenza per quelle vicinie, come ne esistono in provincia di Bolzano in zone montane, che non hanno nessuna possibilità di collegamento con la rete stradale e per cui una funivia costituirebbe l'unica via di comunicazione possibile. Poichè la legge, particolarmente in questa parte, ha espresso carattere di utilità pubblica, vorrei suggerire che per questi villaggi irraggiungibili con una strada si faccia un'eccezione sul numero delle persone interessate all'impianto funiviario. Propongo che in questi casi il numero venga ridotto da 100 a 50: si tratta in questo caso di villaggi con 8-10 masi sperduti sulla montagna e che si spopoleranno presto se non si garantisce loro un minimo di possibilità di comunicazione con la rete viaria principale. Poichè nella maggior parte di questi casi si può sfruttare qualche piccola risorsa idrica, proporrei che si calcoli nelle spese anche il suo sfruttamento per la gestione della funivia.*

*Ho voluto presentare la mia proposta nel corso del dibattito generale per dar modo all'assessore competente ed alla Giunta regionale di prendere in considerazione il mio suggerimento per quelle vicinie e che è impossibile rendere accessibili altrimenti. Contrariamente a quanto proposto poi dal consigliere Vinante nel suo emendamento, non darei la precedenza agli enti pubblici perchè di solito i piccoli impianti funiviari come questi non vengono costruiti da enti pubblici ma da queste comunità che si costituiscono in persona privata: si tratta della comunità dei masi e delle famiglie delle vicinie che bisogna rendere accessibili in base alla lettera a) dell'art 1. Non sono perciò*

*favorevole alla proposta di dare la precedenza agli enti pubblici perchè spesso questi, come pure i Comuni, gli enti turismo ecc., sono pochissimo interessati a tali possibilità di accesso mentre vi è interessata la comunità che è costretta a vivere in località impraticabili e che si consorzia in una persona privata per realizzare questa costruzione. Appunto a tal fine ho voluto presentare le mie proposte in discussione generale e spero che esse vengano tenute in debito conto perchè sono in diretta relazione con lo spopolamento delle nostre montagne. Se a certe zone montane non si procura un minimo di possibilità di accedervi, che sia sopportabile finanziariamente, se ne incoraggerà addirittura lo spopolamento. Una possibilità in questo senso significherebbe invece contrastare efficacemente lo spopolamento delle vicinie isolate.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Mein Vorredner hat bereits den wirtschaftlich-sozialen Wert dieses Gesetzes und dieser finanziellen Interventionen seitens der Region behandelt. Es ist auch vom Regionalrat Vinante die Wichtigkeit dieser Interventionen auf dem Fremdenverkehrssektor hervorgehoben worden und ich möchte sie meinerseits noch unterstreichen, denn wir wissen ganz genau, daß dieser für unsere Region so wichtige Erwerbszweig nur weiter gedeihen kann, wenn wir alles tun, um diesen Sektor auch technisch zu erschließen, d.h. die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir mit den umgrenzenden Gebieten konkurrenzfähig bleiben. Das ist unsere größte Sorge, denn wir sehen, daß ringsherum gerade auf diesem Sektor eine Entwicklung stattgefunden hat, die

uns bei weitem übertrifft und das speziell im Zeitalter des Massentourismus. Es ist auch erwähnt worden, daß die größte Sorge unserer Fremdenverkehrsorte darin besteht, den Fremdenverkehr möglichst lange auf das Jahr auszuweiten, d.h. die Saisonen nach Möglichkeit auszuweiten. Das ist das Problem des Wintertourismus. Mit diesem Problem des Wintertourismus befassen sich viele unserer Fremdenverkehrsorte und dieser kann in den meisten unserer Orte nur dadurch gefördert werden, daß die nötigen technischen Voraussetzungen dazu geschaffen werden, in der Hauptsache die Seilbahnen. Das ist die positive Seite dieses Gesetzentwurfes, die besonders unterstrichen werden muß und auf die das Augenmerk der Regionalregierung in immer erhöhterem Maße gelenkt werden soll.

Aber es soll auch nicht versäumt werden, die negativen Auswirkungen dieses Gesetzes hervorzuheben. Das vorherige Gesetz — wie Sie wissen — hat 900 Millionen Lire für die Finanzierung solcher Seilbahnanlagen vorgesehen. Wir wissen, daß von 19 eingereichten Gesuchen in der Provinz Bozen nur 7 befriedigt werden konnten, daß also der größere Teil der Gesuche heute noch unerledigt in unseren Schreibtischen ruht und daß mit diesem neuen Gesetz diese alten Vorhaben finanziert werden müssen, weil für diese bereits eine legitime Erwartung geschaffen wurde und sie daher befriedigt werden müssen. Wir wissen aber auch, daß in der Zwischenzeit und speziell im letzten Jahre eine große Anzahl neuer Gesuche eingelaufen ist. Soviel ich weiß, sind in der Provinz Trient bereits Projekte für einen Gesamtbetrag von ca. 2.134.000.000 Lire eingebracht worden, in der Provinz Bozen Projekte für 4.310.000.000 Lire, insgesamt also für ca. 7 Milliarden Lire. Meine Herren, ich gebe Ihnen das jetzt zu bedenken: Sie wissen,

wieviel Mittel in diesem Gesetz ausgeworfen sind und wieviel Vorhaben wir mit diesem Gesetz finanzieren können. Ich möchte da nur die Wichtigkeit dieser Sache und auch die Gefährlichkeit solcher Interventionen hervorheben, denn es entsteht in der Bevölkerung die Erwartung, daß sie ihr Projekt verwirklicht sehen kann und schließlich sind wir dann im Verwaltungswege gezwungen, sie wieder zurückzuweisen oder zu vertrösten. Ich möchte verhindern, daß dieses Gesetz zu einer sogenannten Augenauswischerei werde. Das ist eine negative Seite der Angelegenheit und ich wäre froh, wenn der zuständige Assessor diesbezüglich Stellung nehmen würde. Ein zweiter Pferdefuß der ganzen Angelegenheit, ein Zustand, der hoffentlich nicht sehr lange andauern wird, ist die Illiquidität unserer Banken. Das ist eine sehr schwerwiegende Seite der Angelegenheit, denn alle unsere wirtschaftlichen Förderungsgesetze — ich möchte hier nur die Hotelkredite und das Gesetz über die Finanzierung von Industriebaugründen nennen — sind im Moment unwirksam, weil die Banken nicht in der Lage sind, das nötige Kapital auszuwerfen. Ich bin überzeugt, daß bei diesem Gesetz die Lage im Moment auch nicht anders ist. Wollen wir hoffen, daß dieser Zustand in Kürze überwunden sein wird, aber ich glaube, es mußte immerhin gesagt werden! Im großen und ganzen, wie schon gesagt, stehe ich persönlich — und ich glaube auch meine Gruppe — dem Gesetzentwurf durchaus positiv gegenüber.

*(L'oratore che mi ha preceduto ha già trattato il valore economico-sociale di questa legge e dei relativi interventi finanziari da parte della Regione. Anche il cons. Vinante ha messo in luce l'importanza di tali interventi per il settore del turismo, importanza che io*

*vorrei ancora una volta sottolineare poichè sappiamo benissimo che questo ramo economico che tanta importanza riveste per la nostra Regione può continuare a prosperare soltanto se noi facciamo il possibile per appoggiarlo anche dal punto di vista tecnico, cioè se creiamo le premesse per poter sostenere la concorrenza con le regioni vicine. Questa è la nostra maggiore preoccupazione anche constatando come tutto intorno a noi ci sia stato in questo settore uno sviluppo in tutto superiore al nostro, particolarmente in questo periodo del turismo di massa. Si è anche detto che la maggiore preoccupazione dei nostri centri turistici è quella di prolungare il più possibile la stagione, specialmente quella invernale, problema questo che preoccupa molti dei nostri centri turistici. Il turismo invernale però può essere incrementato soltanto creando le attrezzature necessarie, specialmente funivie. Questo è dunque il lato positivo della legge che va particolarmente sottolineato ed a cui sempre più va rivolta l'attenzione della Giunta regionale.*

*D'altra parte della legge stessa non si possono ignorare gli effetti negativi. La legge precedente prevedeva infatti, come è noto, finanziamenti di impianti a fune per un totale di 900 milioni. E' noto anche che in provincia di Bolzano su 19 domande di finanziamento soltanto 7 hanno potuto essere evase, che cioè la maggior parte dorme ancora nelle nostre scrivanie. Con la nuova legge si dovranno perciò finanziare i vecchi progetti per cui si è già creata una legittima aspettativa che bisognerà soddisfare. E' noto anche che nel frattempo, specialmente l'anno scorso, sono state presentate moltissime altre domande. Per quanto ne so, in provincia di Trento sono stati presentati progetti per una spesa di circa 2 miliardi e 134 milioni di lire ed in provincia di Bolzano per 4 miliardi e 310 milioni: dunque in*

*totale per circa 7 miliardi di lire. Vogliate ora prendere in considerazione i fondi messi a disposizione dalla legge ed i progetti che se ne possono realizzare. Vorrei mettere in rilievo la importanza della cosa ed il pericolo di questo genere di interventi: nella popolazione si crea l'aspettativa di veder realizzati i suoi progetti e noi siamo poi obbligati a respingerli per via amministrativa o a fare delle belle promesse. Vorrei insomma evitare che la legge si risolva in un po' di fumo negli occhi. Questo è il lato negativo della questione e sarei grato all'Assessore competente se volesse prendere posizione in proposito. Altro handicap è la mancanza di liquidi delle nostre banche: speriamo che questa situazione sia presto superata. La questione è molto importante poichè tutte le nostre leggi di incremento economico — citerò qui soltanto quelle sul credito alberghiero e sul finanziamento delle aree destinate alle zone industriali — sono momentaneamente paralizzate perchè le banche non sono in grado di mettere a disposizione il capitale necessario e sono convinto che la situazione non sarà diversa per questa legge. Speriamo che tutto ritorni presto alla normalità; io credo però che sia necessario accennare anche a questo. In via generale ripeto che personalmente sono del tutto favorevole al disegno di legge, e così credo sia il mio gruppo.)*

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Gabrielli.

**GABRIELLI (D.C.):** Anche il nostro gruppo esprimerà parere favorevole a questo disegno di legge. È ormai assodato che una stazione invernale di soggiorno non può progredire e forse neanche vivere se non è dotata di adeguati impianti che possano raggiungere le

quote dove è certa la presenza della neve, indipendentemente dalle vicende atmosferiche. Ne abbiamo avuto esperienza proprio in questi giorni, ed abbiamo visto che le uniche stazioni invernali che abbiano potuto regolarmente funzionare sono state proprio quelle dotate di impianti di risalita fino oltre il livello dei duemila metri; altrove la neve non era sufficiente. Questo provvedimento è veramente un provvedimento cardine, è veramente fondamentale per lo sviluppo del turismo invernale, senza del quale è problematico anche ogni investimento nel settore del turismo estivo. Mi pare che le osservazioni del cons. Vinante sulla tempestività con la quale gli organismi pubblici sono tenuti a rispondere alle richieste dei privati, siano soddisfatte proprio da questo disegno di legge, che ha apportato al precedente meccanismo le modificazioni atte a snellire e adeguarlo alle necessità dei tempi; così come l'osservazione di Brugger sugli impianti a favore dei centri abitati, ha, mi pare, una sua ragione d'essere; mi pare che si possa raccomandare alla Giunta l'accoglimento della proposta di riduzione da 100 a 50 del numero degli abitanti di un centro per consentirgli di concorrere alla realizzazione dell'impianto funiviario di collegamento, e ciò anche nel quadro dell'azione che andiamo svolgendo contro lo spopolamento della montagna. L'Assessore von Fioreschy ha rilevato l'enorme volume delle domande giacenti presso l'Assessorato, presentate anche sulla vecchia legge ancora, e non potute finanziare e alle difficoltà che gli amministratori dovranno incontrare per la congiuntura che non è certamente ideale attualmente. A parte queste osservazioni marginali, mi pare debba essere sottolineata la tempestività con la quale la Giunta regionale ha predisposto questo disegno di legge, lo ha accompagnato alla discussione in commissione e nella presentazione in aula, in un momento nel quale proprio questo provvedimento rappre-

senta una essenziale necessità: il che dimostra che la Giunta, anche in questo settore, ha l'occhio rivolto alle possibilità di sviluppo delle nostre alte valli, nelle quali, oggi, l'economia agricola sta diventando veramente un fattore complementare a quello dell'economia turistica e no, come avveniva nel passato, è il turismo a completare e integrare l'economia agricola. Perciò questa legge rappresenta una speranza, uno strumento valido; e auspico anche che sia possibile rifinanziarla sui futuri esercizi, visto che esistono ancora molte zone da scoprire, da avvicinare al turismo di massa, cui dare una nuova ossatura economica.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Anche nel corso della discussione in commissione, ho espresso il nostro parere favorevole a questo disegno di legge, pur con alcune riserve. Ripeterò alcune delle osservazioni fatte in commissione: anzitutto che l'importanza di questa legge non va considerata soltanto dalla visione di un maggiore adeguamento e sviluppo di determinate zone turistiche, per la creazione della doppia stagione. Direi che una politica in questa direzione deve tendere a realizzare un ambiente migliore: per un turismo di massa, sia invernale che estivo. Perché gli impianti a fune non servono soltanto durante l'inverno ma anche in estate; e la loro esistenza o meno può influire decisamente sulla scelta della villeggiatura. La presenza di impianti a fune va inoltre considerata anche laddove si ponga il pensiero a determinate zone non facilmente accessibili. Quanto dice Brugger a proposito del collegamento funiviario con il fondovalle dei centri abitati, mi pare sensato; forse la difficoltà po-

trebbe essere superata senza modificare il numero di 100 fissato, cambiando una parola soltanto: anziché « centro » si dica « zona » e nella valutazione di questo termine si usi una certa larghezza. Brugger ha anche avanzato una obiezione all'art. 4, là dove si propone che sia data la preferenza, a parità di condizioni, nella concessione, agli enti pubblici o ai consorzi da essi formati. Io ho sostenuto questa preferenza anche in sede di commissione; e mi pare davvero che non dovrebbero esserci difficoltà nell'accogliere questa proposta: anzi, dovrebbe verificarsi una azione per stimolare, da parte degli enti pubblici o dei consorzi fra essi costituiti, l'attuazione di iniziative del genere. Ora noi discutiamo tutta la legge, conosciamo i dati relativi alle domande che già sono state presentate — oltre sette miliardi di impianti, ci ha detto Kapfinger — ma dobbiamo anche fare un altro, serio discorso, sulla situazione attuale. Deve preoccuparci il problema della situazione congiunturale e della politica creditizia. Appena cinque o dieci minuti fa abbiamo approvato una legge per l'irrigazione; ora stiamo approvando questa. Faremo altrettanto con altri provvedimenti che sono all'ordine del giorno. Ma faremo bene ad approvare a speron battuto tante leggi, se esse dovranno rimanere sulla carta per buona parte del loro contenuto? Fioreschy ha citato la legge sul credito alberghiero, la legge sulle aree industriali; c'è questa, ci sono le leggi provinciali sulla edilizia popolare, c'è la situazione dei comuni, quella stessa delle Province autonome, che stentano a trovare finanziamenti per i loro mutui, o, addirittura, se li sentono rifiutare: e allora, quando e come intendiamo affrontare questo problema del credito? È un tema che dovrà essere al centro del prossimo dibattito del bilancio e della programmazione economica; perché se non sblocciamo la situazione creditizia, le nostre leggi saranno sociali, ma ri-

marranno a mezz'aria. L'auspicio che la situazione finisca? Sì, ma anche la constatazione che questa fase congiunturale non può essere facilmente superata e che noi stiamo ora scontando le conseguenze della politica economica, che è stata attuata negli anni scorsi e che non ha seriamente programmato le attività economiche del Paese. Bisogna ripeterci la domanda: stiamo per approvare questa legge, ma quando e come essa sarà operante nella sua interezza? Alla Giunta regionale vorrei dire anche questo: bisogna seriamente programmare queste iniziative, dar corso alle domande sulla base delle zone turistiche esistenti e non favorire l'accumularsi degli impianti in certe zone, già sufficientemente servite, mentre altre zone, che possono, adeguatamente sorrette, diventare pregiate sono totalmente o parzialmente sprovviste degli impianti stessi. Faccio un esempio: la val Gardena ha una densità discreta di impianti; da tempo è nota turisticamente, anche se oggi non offre più al turista tutte le attrattive d'un tempo, tanto che l'impianto di Seceda è stato costruito anche per questo, per andare incontro ad esigenze nuove; e per contro il Tonale, una zona bellissima, idonea quant'altre mai alla doppia stagione, migliore assai di molte altre zone della nostra stessa regione: in questa zona c'è una povertà notevolissima di impianti. D'accordo che c'è da fare e non soltanto per le funivie, ma per la creazione anche di tutte le altre infrastrutture turistiche, e so che iniziative sono in corso. Ecco un esempio: il Tonale, che è stato scoperto nel '63. Questo esempio suggerisce la necessità che le domande non siano accettate soltanto in base al criterio dell'ordine di presentazione, ma esaurite attraverso una programmazione che consideri la situazione generale, perché gli impianti possano essere strumenti di risveglio e di rilancio turistico ed economico. Questo raccomando nella

applicazione pratica di queste disposizioni. Rimane aperto il problema pratico, quello del denaro che potrà essere destinato a queste iniziative: un tema che dovrà essere attentamente valutato dal Consiglio regionale, perché se la situazione congiunturale non si sblocca, avremo una notevole paralisi degli enti pubblici, che saranno costretti a fare dell'ordinaria amministrazione e, forse, non riusciranno nemmeno a far funzionare tutte le leggi di intervento che pure abbiamo varato, per mancanza di mezzi. Con queste conclusioni, mi pare di poter esprimere il parere favorevole al disegno di legge, collegato alle preoccupazioni che ho esposto sulle possibilità operative effettive attraverso questo nostro provvedimento.

**PRESIDENTE:** Altri chiedono la parola in discussione generale? Nessuno. Allora risponde l'Assessore.

**SALVADORI** (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Premetto anzitutto un cordiale ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, esprimendo, in linea di massima, il loro parere favorevole al provvedimento che è in discussione. Si è riconosciuto da tutte le parti che non è possibile uno sviluppo turistico se non con una razionale organizzazione degli impianti a fune, di cui siano dotate tutte quelle zone che si prestano. Questo disegno di legge tende a venire incontro a questa necessità nella misura massima che è consentita in questo momento alle possibilità della nostra amministrazione. Necessità d'altronde che sono già state affermate nella discussione del bilancio e della presentazione del programma di attività di questa Giunta regionale, che, come i signori ricorderanno, prevedeva il rifinanziamento della legge 24, il primo provvedimento a nostro favore degli im-

pianti a fune. Naturalmente il discorso si è volto alla insufficienza dei mezzi stanziati per il settore; è una nota che è stata affacciata un poco da tutti. Rimane da valutare, per questa come per tutte le altre nostre leggi di intervento, il fatto che i mezzi sono sempre insufficienti; e sono certo che la rimostranza tornerà in quest'aula ogni qual volta noi discuteremo provvedimenti di erogazione dei mezzi regionali nei vari settori delle attività economiche. Gli è che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non sono mai adeguati alle richieste e alle necessità, che corrono generalmente assai più veloci che non la pubblica amministrazione. Tuttavia, fra queste obiettive difficoltà, dobbiamo riconoscere che abbiamo fatto il possibile; ed è pacifico che, se lo avessimo potuto, avremmo proposto uno stanziamento sufficiente a coprire tutte le richieste e tutte le necessità. D'altronde vorrei precisare che i dati in possesso dell'Assessorato, prospettano una situazione diversa, e migliore, di quella affacciata dal collega von Fioreschy. Forse lui è a cognizione di progetti già approntati che saranno presentati quanto prima; ma da noi, all'Assessorato, secondo i dati sommari (una più esatta valutazione potrà essere fatta dalla apposita commissione in sede di esame delle domande) le richieste non giungono a sette miliardi, ma a 5 miliardi e 300 milioni; e ritengo che, in sede di revisione da parte della commissione, il riesame delle cifre esposte porterà a un ulteriore abbassamento, probabilmente fino a quattro miliardi e mezzo. Anche con ciò riconosco che i 700 milioni di questa legge sono sufficienti a coprire tutte le domande; tuttavia, pur nella tristezza degli amministratori che non possono accogliere tutte le richieste che vengono loro indirizzate, vorrei far notare che, come è stato da più parti richiamato, toccherà a coloro che domani amministreranno questi fondi, di formare una graduatoria dei bisogni, tenendo con-

to anche delle zone di provenienza delle domande. Che una domanda sia stata presentata, non deve costituire perciò soltanto titolo ad essere accolta. Se interveniamo in zone già lanciate, non sarebbe forse giusto; l'impianto può trovare in queste zone una sua strada di finanziamento, anche indipendentemente dall'intervento della Regione, con piano di ammortamento a più lunga scadenza. Conosco la zona del Tonale, cons. Nardin, una zona di sviluppo del turismo invernale dalle vaste possibilità. Non è vero che sia stata scoperta nel '63: sarà stata scoperta, diciamo così, nel '60 o nel '61. E da allora, dato il poco tempo trascorso, si è fortemente camminato, direi. Prima del '60 o del '59 mancavano le possibilità di trasporto invernale che ora esistono; e vi confesso che sono stato ammirato della organizzazione: treni che giungono dalla Germania alla stazione di Bolzano e trovano i pullman pronti a trasportarli al Tonale, dopo che sono stati trasportati a Bolzano, per il ritorno, i turisti che hanno concluso il loro soggiorno. È uno sviluppo del turismo che rende possibile l'interessamento anche verso zone finora non sfruttate; e rende possibili anche altri interventi. Perché, non dimentichiamolo — e fatta eccezione per gli impianti di collegamento di centri abitati dei quali si è occupato Brugger — quello che muove alla realizzazione di impianti funiviari, è soprattutto il fattore economico. Vengono costruiti soltanto gli impianti che presentano una ragionevole certezza di utilizzazione economica; oppure quelli che servono a prolungare la stagione in una determinata zona, nel qual caso gli eventuali sbilanci di gestione sono sostenuti dagli albergatori e dalle altre categorie interessate che hanno tratto l'utile dalla presenza dell'impianto. Taluni impianti, come quello di Seceda, cui ha accennato il cons. Nardin, sono indispensabili a completare l'attrezzatura di una stazione di soggiorno, per dare al

centro la garanzia che, comunque, sarà possibile far raggiungere agli ospiti i campi di neve. Abbiamo visto, proprio in questi giorni, il Bondone, dove la neve è insufficiente. Vorrei anche richiamare l'attenzione dei colleghi delle Giunte provinciali, che saranno chiamati ad amministrare questa legge sul fatto che il bilancio della Regione non è un pozzo di san Patrizio: e che, anche se è sperabile che questa legge sia rifinanziata, esistono altri modi, forse altrettanto ed anche più efficaci, per incoraggiare il sorgere di impianti a fune. Le Province tengano conto che i fondi sono quelli che sono e che, nel limite di essi, bisogna cercare di accogliere il maggior numero di domande possibili. La nostra legge è profondamente innovatrice: dirigenti ad altissimo livello in sede nazionale, che hanno chiesto di averne conoscenza; ci hanno affermato che noi siamo avanti di vent'anni rispetto alla legislazione dello stato nel settore. È stato richiesto anche uno snellimento delle pratiche; ma era una richiesta inutile a noi, che, in sede di applicazione della legge 24 abbiamo dovuto compiere la via Crucis per far sì che gli imprenditori completassero la documentazione per le concessioni. Ora abbiamo semplificato al massimo, abbiamo predisposto anche dei formulari che gli imprenditori dovranno solamente riempire e poi rinviarci. Anche a questo proposito, mi sia consentito aggiungere che queste nostre schede sono state molto apprezzate in sede statale e che il Ministero ci ha chiesto di poterle usare anche lui. Sono piccole cose che danno soddisfazione; e testimoniano anche, dopo le difficoltà e le incomprensioni del passato, il raggiunto accordo e la leale collaborazione fra organismi regionali e nazionali, della quale sono lieto di dare atto, come mi è grato qui esprimere pubblico ringraziamento ai miei collaboratori e funzionari, per il lavoro che essi hanno svolto e vanno svolgendo. Concludendo, ricordo ancora che questa legge di

contributi non è l'unica strada sulla quale sia possibile incoraggiare la realizzazione di impianti a fune. È un incentivo, d'accordo, talora insostituibile. Ma, davvero, nelle zone di sviluppo turistico, non esistono altre strade? In sede di piano regolatore o urbanistico, si può ben garantire, con adeguati accordi fra Province e Regione, a qualche impresario, la concessione per la costruzione di impianti, di piccole dimensioni e a carattere secondario, che garantiscano un sicuro reddito e una gestione indipendente: e questa realizzazione potrebbe avvenire senza contributo. Ne abbiamo parecchi di questi esempi. Se dobbiamo cercare, nella nostra amarezza per la scarsità dei mezzi, qualche via di conforto, ecco che abbiamo anche questa, non irrilevante, anzi molto notevole, in taluni casi importante più ancora della concessione dei contributi. Sulla preferenza da accordarsi agli enti pubblici, io in commissione non ho assunto alcun impegno preciso; avevo detto che, pur con l'orientamento favorevole alla richiesta, avrei riesaminato con gli uffici addetti il problema. Ora in sede di riesame sono giunto alla conclusione che non sia questa la sede per stabilire che il contributo debba essere dato all'uno o all'altro. La sede per le preferenze, la sede naturale, è quella della concessione della autorizzazione a costruire l'impianto. La Giunta regionale proporrà nel '64, agli inizi ancora, un provvedimento che, anche se non sostituisce completamente la nostra legge sulle concessioni funiviarie, modifica tuttavia profondamente e sostanzialmente, il sistema in atto, facendo tesoro delle esperienze fin qui registrate. Il provvedimento è già allo studio, ritengo che potrà essere presentato alla commissione nella tarda primavera e che questo Consiglio potrà discuterlo prima delle vacanze estive. In quella sede, mi pare, troverebbe opportuno collocamento la statuizione della preferenza di accordare agli enti pubblici. Prego perciò i pre-

sentatori dell'emendamento di ritirarlo, limitandolo soltanto alla riduzione del numero degli abitanti da 100 a 50. Vinante ha sollecitato la definizione delle pratiche: ciò è stato previsto nel testo della legge, che stabilisce che le Giunte provinciali devono, entro il 30 settembre, deliberare sulle domande pervenute; ed anche, logicamente, notificare le decisioni agli interessati che avranno quindi, volendolo, il tempo per interporre ricorso. Noto, per inciso, che l'associazione che riunisce, in Regione, gli esercenti impianti a fune, si è dichiarata pienamente soddisfatta di questo disegno di legge, con la eccezione, logica, della limitatezza dei mezzi. Brugger ha toccato il tema delle vicinie, dei centri non serviti da strada e non accessibili per via stradale. La Giunta accetta la riduzione da cento a cinquanta del numero degli abitanti; per il resto vorrei suggerire di abolire ogni riferimento, che potrebbe provocare rilievi da parte della Corte dei conti. È estremamente difficile, oggi, con mezzi tecnici che esistono, dimostrare che una località non è raggiungibile con una strada: e la Corte dei conti potrebbe chiederci: dimostratemi che quella località non può essere raggiunta da una strada. Lasciamo nell'emendamento, solo il numero degli abitanti, come elemento di riferimento. Ancora sul tema del volume dei mezzi finanziari, vorrei dire al cons. von Fioreschy di non considerare definitivo, a se stante, questo provvedimento. Ne abbiamo ritardato la presentazione, proprio perché abbiamo voluto fare di esso uno strumento valido, non soltanto per questa occasione, ma nelle nostre intenzioni, anche per molti anni futuri: ed evidentemente, non potranno mancare in futuro rifinanziamento. Per quanto riguarda il tema della liquidità nelle banche, mi pare che riguardi non questa legge soltanto, ma tutto il complesso dei provvedimenti che la Regione va adottando, investe

tutte le nostre leggi, quelle delle Province, quelle dello Stato. È un tema che è all'attenzione del Governo. Evidentemente, se i capitali non si trovano, legge o non legge, non si costruiranno più impianti a fune. Tuttavia anche in presenza delle difficoltà del mercato finanziario, questa legge rappresenta un aiuto sensibile al settore. Io posso assicurare che questo tema è stato attentamente esaminato dalla Giunta regionale, indipendentemente da questo provvedimento; e penso che il dibattito sugli stati di previsione della spesa, potrà offrirci la sede adatta per approfondire ulteriormente la questione. Mi pare di aver così risposto a tutti gli interventi. Rimango comunque a disposizione del Consiglio, se ritenesse di aver bisogno di ulteriori chiarimenti.

**PRESIDENTE:** Dichiaro chiusa la discussione generale.


Signori consiglieri, prego prendere nota del calendario dei nostri lavori: domani 8, sempre ad orario spezzato, poi riprendiamo il giorno 15 (il giorno 14 è riservato alla seduta, che dovrebbe essere conclusiva, della Commissione finanze); poi ancora i giorni 21 e 22, mattina e pomeriggio. Il giorno 28 nuova riu-

nione per le dichiarazioni del Presidente sul bilancio, che dovrebbero essere pronte — almeno così spera il Presidente della Commissione — e riprendiamo, col bilancio, il 4 febbraio. Signori consiglieri, prego prendere atto di queste comunicazioni: vi saranno rimesse domani anche per iscritto. Esauriamo domani la sessione ordinaria, poi riprenderemo in sessione straordinaria, con l'Ordine del giorno noto. I presentatori delle mozioni sono d'accordo nel dare la precedenza alle leggi: così discuteremo domani la 134, concessione di contributi previsti dalla L. R. 7-3-1963, n. 10; poi la 148, provvedimenti a favore della cooperazione agricola; la 133, rifinanziamento della legge n. 10 a favore delle aziende commerciali; la 150, sull'azienda delle Terme di Levico; la 82, sull'assistenza di malattia ai pensionati, rinviata dal Governo; la 125 sui consorzi antigrandine; la 135 sulla concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole; la 139 sulle espropriazioni per i vivai forestali. Domani mattina vi sarà recapitato il nuovo Ordine del giorno scritto.

La seduta è tolta.

(Ore 18,25).

APPENDICE



ESTENSIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1962, N. 12, AI COLTIVATORI DIRETTI ED AGLI ARTIGIANI E MODIFICHE DELLA LEGGE STESSA.

Art. 1

L'assegno mensile previsto dalla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è esteso, secondo le norme della legge regionale stessa e sue successive modificazioni, ai coltivatori diretti ed agli artigiani che abbiano svolto attività lavorativa autonoma per un periodo di almeno sei anni. In difetto, il periodo di lavoro autonomo è cumulabile con periodi di lavoro eventualmente prestato alle dipendenze di terzi.

L'estensione dell'assegno ha effetto dal 1° marzo 1964.

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di concessione dell'assegno, debitamente documentati, devono essere inviati a cura del Presidente dell'Ente Comunale Assistenza alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità; copia dei provvedimenti stessi deve essere inviata contemporaneamente all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale ».

Art. 3

L'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'assegno è corrisposto ai beneficiari dall'E.C.A. competente, in via posticipata. Il pagamento del doppio assegno del mese di dicembre è effettuato a partire dal giorno 20 dello stesso mese.

I fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno sono somministrati con ordini di accreditamento intestati ai Presidenti degli E.C.A. e disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per un importo pari all'onere complessivo annuo risultante per ciascuno E.C.A. dai provvedimenti emanati dall'E.C.A. medesimo e divenuti esecutivi.

Ai Presidenti degli E.C.A. è fatto obbligo di rendere conto annualmente delle somme erogate sugli ordini di accreditamento disposti a loro favore. Il rendiconto dovrà essere trasmesso, insieme con i documenti giustificativi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli ordini di accreditamento, all'Ufficio di Ragioneria della Regione, a cui sono attribuite, in aggiunta alle funzioni di riscontro contabile attualmente esercitate, quelle di riscontro amministrativo ».

#### Art. 4

La norma transitoria della legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è abrogata.

#### Art. 5

Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964 in Lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

#### Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## NUOVE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE E POTENZIARE L'IRRIGAZIONE

### Art. 1

Allo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione l'esecuzione di nuove opere di irrigazione o di fertirrigazione, nonché di promuovere l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla corrispondenza di contributi annui costanti posticipati fino alla misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 15 anni.

Per la concessione del contributo nella misura massima si avrà particolare riguardo alle iniziative destinate all'incremento zootecnico.

### Art. 2

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso a favore di persone giuridiche pubbliche e private, di agricoltori singoli od associati, di consorzi, di associazioni agrarie comunque denominate, purché abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale secondo i propri statuti o gli usi locali.

### Art. 3

Le domande di contributo, in carta legale e debitamente documentate, devono essere presentate all'Assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

### Art. 4

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai quali è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

#### Art. 5

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti nel settore dell'irrigazione e sull'ordine di priorità degli interventi in materia irrigua, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il proprio parere una Commissione regionale così composta:

- a) l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
- b) gli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;
- c) il direttore dei servizi agrari della Regione;
- d) un funzionario per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e Bolzano;
- e) quattro esperti in materia di irrigazione, due per ciascuna provincia designati dalle Giunte provinciali.

Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati.

#### Art. 6

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnati nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

### Art. 7

Per la concessione del contributo previsto all'art. 1 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 65 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 70 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 110 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 180 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 255 milioni nell'esercizio 1967
- Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978
- Lire 285 milioni nell'esercizio 1979
- Lire 220 milioni nell'esercizio 1980
- Lire 150 milioni nell'esercizio 1981
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1982

Alla copertura dell'onere di Lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

## Art. 8

*Norma transitoria*

Le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, e successive modificazioni, e della legge regionale 12 dicembre 1957, n. 20, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, risultano inevase presso i competenti uffici, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge, sempre che gli interessati abbiano fatto pervenire regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.